

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI TETRIS DESIGN & BUILD S.R.L. AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

Recapiti Organismo di Vigilanza: odv.tetris@tetris-db.com

VERSIONE	DATA	MOTIVO	MODIFICHE
1.0	11 ottobre 2023	Prima emissione	

Indice

PARTE GENERALE	6
PARTE GENERALE	8
1. IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO	8
1.1 Gruppo JLL.....	8
1.2 Rapporti infragruppo	8
1.2.1 La Global Headquarter	8
1.2.2. Le Regional Headquarters.....	8
1.2.3 Affiliates	9
1.3 Tetris	9
1.4 La “filosofia” di Tetris.....	10
1.5 L’assetto organizzativo di Tetris: organi e soggetti.....	10
1.6 Gli strumenti di governance di Tetris.....	10
1.6.1. Gli strumenti di governance “Global”	11
1.6.2. Gli strumenti di governance “Italy”	12
1.7 Rapporti infragruppo	13
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI TETRIS	14
2.1 Obiettivi e funzione del Modello	14
2.2 Destinatari del Modello.....	15
2.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale	15
2.4 La metodologia per la predisposizione del Modello	16
2.4.1 La metodologia nell’attività di risk assessment.....	16
2.5. Illeciti rilevanti	17
2.6 Criteri di aggiornamento del Modello.....	18
3. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	18
3.1 I requisiti dell’Organismo di Vigilanza.....	18
3.2 Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso gli organi societari	22
3.3 Informativa verso l’Organismo di Vigilanza	24
3.4 Raccolta e conservazione delle informazioni	25
4. SISTEMA DISCIPLINARE.....	25
5.1 Principi generali	25
5.2 Violazione del Modello	25
5.3 Soggetti	26
5.4 Violazioni del modello e relative sanzioni.....	26
5.5 Misure nei confronti dei dipendenti.....	27
5.6 Misure nei confronti dei dirigenti	27
5.7 Misure nei confronti di amministratori e sindaci.....	27
5.8 Misure nei confronti degli altri Destinatari.....	28
5. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	28

5.1.	Comunicazione ai componenti degli organi sociali	28
5.2.	Formazione e comunicazione ai dirigenti ed ai responsabili di Funzione	28
5.3.	Formazione e comunicazione per quadri, impiegati e operai	29
5.4.	Comunicazione a terzi	29
1	Prefazione	31
2	Finalità	32
3	Il sistema dei controlli	32
3.1.	Standard di controllo generali	32
3.2.	Standard di controllo specifici	33
4	Le Attività Sensibili ai fini del D.lgs. n. 231/2001	34
	<i>AS 01 Negoziazione e stipula di contratti attivi, anche tramite la partecipazione di procedure competitive</i>	34
01.1.	Fattispecie di reato applicabili	34
01.2	Standard di controllo specifici	36
	<i>AS 02 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici</i>	38
02.1.	Fattispecie di reato applicabili	38
02.2.	Standard di controllo specifici	38
	<i>Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio</i>	38
	<i>AS 03 Selezione assunzione e gestione amministrativa del personale</i>	39
03.1.	Fattispecie di reato applicabili	39
03.2.	Standard di controllo specifici	40
	<i>AS 05 Acquisto di beni servizi e consulenze</i>	41
05.1.	Fattispecie di reato applicabili	41
05.2.	Standard di controllo specifici	43
	<i>AS 07 Gestione delle spese di trasferta e rappresentanza</i>	45
07.1.	Fattispecie di reato applicabili	45
	<i>AS 08 Gestione degli omaggi e delle liberalità</i>	47
08.1.	Fattispecie di reato applicabili	47
08.2.	Standard di controllo specifici	47
	<i>AS 09 Gestione delle sponsorizzazioni</i>	49
09.1.	Fattispecie di reato applicabili	49
09.2.	Standard di controllo specifici	49
	<i>AS 10 Gestione delle attività di marketing</i>	50
10.1.	Fattispecie di reato applicabili	50
10.2.	Standard di controllo specifici	52
	<i>AS 11 Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dell'ambiente</i>	53
11.1.	Fattispecie di reato applicabili	53
11.2.	Standard di controllo specifici	53
	<i>AS 15 Gestione dei sistemi informativi</i>	57

15.1. Fattispecie di reato applicabili	57
15.2. Standard di controllo specifici	57
<i>AS 16 Gestione della tesoreria</i>	<i>60</i>
16.1. Fattispecie di reato applicabili	60
16.2. Standard di controllo specifici	61
<i>AS 17 Gestione della fiscalità</i>	<i>62</i>
17.1. Fattispecie di reato applicabili	62
17.2. Standard di controllo specifici	63
<i>AS 18 Gestione della contabilità e redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio e rapporti e con gli organi di vigilanza e controllo.....</i>	<i>64</i>
18.1. Fattispecie di reato applicabili	64
18.2. Standard di controllo specifici	65
<i>AS 19 Affari Legali e Societari</i>	<i>67</i>
19.1. Fattispecie di reato applicabili	67
19.2. Standard di controllo specifici	67
<i>AS 20 Gestione del contenzioso e dell'attività stragiudiziale</i>	<i>68</i>
20.1. Fattispecie di reato applicabili	68
20.2. Standard di controllo specifici	69
APPENDICE NORMATIVA	71
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.....	71
1.1 Principi generali della responsabilità amministrativa degli Enti	71
1.2 I presupposti della responsabilità amministrativa degli Enti.....	72
1.2.1 I soggetti attivi del reato-presupposto ed il loro "legame" con l'Ente	72
1.2.2 Interesse o vantaggio dell'Ente.....	72
1.2.3 I reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti	73
1.3 Le condizioni per l'esonero della responsabilità amministrativa degli Enti	73
1.3.1 Responsabilità amministrativa dell'Ente e reati-presupposto commessi da soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione	73
1.4 Le Linee Guida di Confindustria.....	74
1.5. Le sanzioni amministrative applicabili agli Enti.....	76
1.5.1 Le sanzioni pecuniarie.....	77
1.5.2 Le sanzioni interdittive	78
1.5.3 La pubblicazione della sentenza di condanna.....	79
1.5.4 La confisca del prezzo o del profitto del reato.....	79
2. I reati presupposto previsti dal D.lgs. n. 231/2001.....	82
2.1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001).....	82
2.2. Le fattispecie dei delitti contro la fede pubblica (art. 25-bis del d.lgs. n. 231/2001)....	90
2.3. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del d.lgs. 231/2001)	91
2.4. La fattispecie della corruzione tra privati richiamato dall'art.25 ter lett. s) bis.....	97

2.5. Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25- <i>quater</i> del d.lgs. n. 231/2001)	98
2.6. Le fattispecie dei delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25- <i>quater.1</i> del d.lgs. 231/2001)	103
2.7. Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale (art. 25- <i>quinquies</i> del d.lgs. 231/2001)	104
2.8. Le fattispecie dei reati e illeciti di abusi di mercato richiamati dall'art. 25- <i>sexies</i> del Decreto.....	108
2.9. Le fattispecie dei reati transnazionali richiamati dalla legge 16 Marzo 2006 n. 146 ..	109
2.10. Le fattispecie di delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sanzionate dal d.lgs. n. 231/2001 (art. 25- <i>septies</i>).....	112
2.11. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita richiamati dall'art. 25- <i>octies</i> del d.lgs.231/01.....	112
2.12. Le fattispecie dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25- <i>octies.1</i> del d.lgs. 231/01).....	115
2.13. Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24- <i>bis</i> del d.lgs.231/01).....	116
2.14. Le fattispecie dei reati di contraffazione e dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 <i>bis</i> n.1 del d.lgs. 231/2001).....	123
2.15. Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24 <i>ter</i> del d.lgs. 231/01)	128
2.16. Le fattispecie dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25- <i>novies</i> del d.lgs. 231/01).....	131
2.17. La fattispecie del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 <i>decies</i> del d.lgs. 231/2001)	132
2.18. Le fattispecie dei reati ambientali (art.25- <i>undecies</i> del d.lgs.231/2001)	133
2.19. La fattispecie del delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamato dall'articolo 25- <i>duodecies</i> del d.lgs. 231/2001	137
2.20. Le fattispecie di reati di Razzismo e xenofobia richiamati dall'art. 25- <i>terdecies</i> del d.lgs 231/2001	138
2.21. La fattispecie dei reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, richiamati dall'art. 25 <i>quaterdecies</i> del D.Lgs. n. 231/2001.....	139
2.22. La fattispecie dei reati tributari richiamati dall'art. 25- <i>quinquiesdecies</i> del D.Lgs. n. 231/2001.	141
2.23. La fattispecie dei reati di contrabbando richiamati dall'art. 25- <i>sexiesdecies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.....	143
2.24. I delitti contro il patrimonio culturale di cui all'25- <i>septiesdecies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.	148
2.25. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici di cui all'25- <i>duodevicies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.	150

PARTE GENERALE

Definizioni

- “Attività Sensibili”: attività presenti nella realtà aziendale nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati presupposto della responsabilità dell’ente ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- “Collaboratori Esterni”: tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei e tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con Tetris Design & Build S.r.l., ovvero agiscono per conto della stessa sulla base di specifici incarichi (ad esempio consulenti, fornitori, partner, agenti, etc.);
- “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di Tetris Design & Build S.r.l. sulla base di apposito mandato o di altro vincolo di consulenza o collaborazione;
- “Decreto”: il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- “Dipendenti”: tutti i lavoratori subordinati di Tetris Design & Build S.r.l. (quadri, impiegato operai, ecc.);
- “Dirigenti”: i dirigenti di Tetris Design & Build S.r.l.;
- “Gruppo JLL”: società controllate direttamente o indirettamente da Jones Lang LaSalle Inc., tra le quali figurano, a livello Italy, Jones Lang LaSalle S.p.A., Tetris Design & Build S.r.l. e Jones Lang LaSalle Services S.r.l., di seguito, anche, “il Gruppo”;
- Tetris Design & Build S.r.l.: di seguito “Tetris” o “Società”.
- “Linee Guida Confindustria”: le Linee Guida emanate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, approvate dal Ministero della Giustizia in data 24 maggio 2004 e successivi aggiornamenti.
- “Modello”: il modello di organizzazione, di gestione e controllo previsto dal D. lgs. 231/2001, adottato ed efficacemente attuato sulla base dei principi di riferimento di cui al presente documento;
- “Organi Sociali”: i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Tetris Design & Build S.r.l.;
- “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo al quale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curarne l’aggiornamento;
- “Our Code of Ethics”: documento volto ad indicare i valori cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività ed avente un ambito applicativo globale;
- “P.A.” o “Pubblica Amministrazione”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio (con la stessa definizione ci si riferisce a qualsiasi soggetto che rivesta le funzioni di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio anche se non alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione);
- “Reati”: i reati per i quali è applicabile la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001;
- “Sistemi di controllo”: sistema di controllo predisposto dalla società al fine di prevenire, attraverso l’adozione di appositi protocolli, i rischi di commissione dei reati per i quali è applicabile la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001;
- “Tetris Design & Build S.r.l.”: di seguito “Tetris” o “Società”;
- “Vendor Code of Conduct”: documento volto ad enucleare le regole di comportamento che i fornitori, i loro rappresentanti che agiscono anche in nome e/o per conto di Tetris Design & Build S.r.l. devono osservare nell’esercizio della loro attività.

PARTE GENERALE

1. IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

1.1 Gruppo JLL

Tétris è parte del Gruppo JLL, il quale opera a livello globale in oltre 80 Paesi nel settore del real estate, con l'obiettivo di portare agli investitori e alle aziende di tutto il mondo riflessioni e prospettive diverse per plasmare il futuro del settore immobiliare per un mondo migliore.

Il Gruppo JLL guida le attività dei clienti, aiuta le comunità a prosperare, utilizzando le proprie competenze, tecnologie e dati per realizzare edifici più sostenibili e supportare i propri clienti nello sviluppo di strategie e nella realizzazione di investimenti che producono valore a lungo termine e crescita sostenibile. Il Gruppo fornisce una serie di servizi immobiliari, come Leasing Services, Capital Markets, Property and facility management, Advisory and Consulting services in asset immobiliari in diversi mercati, come quello logistico, residenziale e alberghiero, attraverso sei segmenti di business globali, incentrati sull'offerta di prodotti, quali Markets Advisory, Capital Markets, Valuation, Hotels and Hospitality, Work Dynamics e JLL Technology.

1.2 Rapporti infragruppo

Il Gruppo JLL garantisce una visione strategica unitaria e obiettivi comuni a livello globale, mediante la definizione di una chiara e strutturata suddivisione delle responsabilità tra le società del Gruppo, secondo cui le c.d. Global Headquarter definiscono la strategia globale del Gruppo e le c.d. Regional Headquarters garantiscono l'attuazione della strategia a livello trasversale su tutte le Affiliates.

1.2.1 La Global Headquarter

La Global Headquarter del Gruppo JLL è rappresentata da JLL US, responsabile della leadership e della gestione delle attività del Gruppo. JLL US stabilisce la direzione strategica generale e definisce a livello globale la strategia commerciale a lungo termine del Gruppo.

1.2.2. Le Regional Headquarters

Le Regional Headquarters sono responsabili dell'attuazione del piano strategico globale del Gruppo e forniscono servizi di supporto gestionale alle società del Gruppo JLL nei rispettivi Paesi. I predetti servizi di supporto alla gestione sono di natura strategica e comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la definizione della strategia commerciale regionale, la definizione di linee guida, la valutazione delle posizioni competitive e la condivisione delle best practice. Le Regional Headquarters sono responsabili altresì della gestione complessiva e dell'attuazione della strategia regionale, delle policy e delle procedure per ciascuna attività all'interno delle rispettive regioni, al fine di generare redditività futura e di rimanere al passo con la concorrenza in un mercato competitivo.

Le Region Headquarters coordinano e gestiscono le società del Gruppo JLL per raggiungere gli obiettivi e la visione del Gruppo. Gli "Head of" delle Società del Gruppo hanno una linea di reporting con le Regional Headquarters e forniscono aggiornamenti in relazione alle prestazioni delle rispettive attività locali.

Le Region Headquarters gestiscono anche le funzioni e le attività finanziarie delle società del Gruppo JLL all'interno della regione di riferimento, al fine di raggiungere gli obiettivi finanziari regionali e assistono nel soddisfare i requisiti di conformità alla normativa locale. Le Region Headquarters forniscono consulenza e indicazioni ai vari dirigenti delle unità operative, necessarie per sviluppare con successo le strategie regionali, i budget e gli indicatori chiave di performance necessari per la crescita complessiva dell'attività nella regione.

1.2.3 Affiliates

Le JLL affiliates sono società operative nei rispettivi mercati nazionali e forniscono una gamma diversificata di competenze e servizi immobiliari in favore di clienti in ambito real estate, mediante i 6 segmenti di business indicati al par. 1.1. "Gruppo JLL".

Le JLL affiliates possono collaborare tra di loro per fornire al cliente servizi integrati a livello non solo locale ma anche regionale e/o globale.

Ciascuna entità è responsabile della propria crescita e dello sviluppo del proprio business a livello locale, come anche dei servizi erogati ai clienti.

In considerazione di ciò, le JLL affiliates gestiscono internamente i rischi di mercato, di credito, i rischi di cambio ed i rischi legati alla responsabilità per i servizi erogati.

Per minimizzare il rischio di conflitti di interesse, le LaSalle affiliates sono gestite separatamente dalle JLL affiliates.

Le LaSalle affiliates forniscono servizi di consulenza in materia di investment management in favore di fondi di investimento (inclusi i fondi retail) sponsorizzati da LaSalle Investment Management.

1.3 Tetris

Tetris, interamente controllata da Jones Lang Lasalle Holding SAS, si colloca all'interno di tale contesto societario ove si impegna ad osservare i valori, i principi e le regole di comportamento definite a livello globale, implementandole e incorporandole nella propria governance al fine di perseguire l'obiettivo comune di produrre valore e crescita sostenibile nel settore in cui opera.

La Società è attiva nel settore delle costruzioni di edifici residenziali e non residenziali e svolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- servizi di assistenza e consulenza nel settore immobiliare, ivi inclusa l'attività di assistenza e consulenza in relazione allo sviluppo di strategie volte all'aumento di valore di beni immobili nonché la valutazione e sviluppo di progetti immobiliari;
- elaborazione di studi di fattibilità nonché di progettazione preliminare connessa alla costruzione e ristrutturazione di immobili;
- elaborazione e definizione dell'idea progettuale in relazione a progetti di costruzione o ristrutturazione di immobili nonché l'attività di design d'interni e di consulenza nell'arredamento di immobili;
- attività di costruzione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, di coordinamento esecutivo, di esecuzione e direzione lavori nonché di progettazione esecutiva;
- acquisto, cessione e sfruttamento di licenze d'uso di brevetti industriali, know how

e diritti di proprietà industriale e commerciale in genere, connessi a tutto quanto precede.

1.4 La “filosofia” di Tetris

La Società persegue l’obiettivo di creare soluzioni sostenibili per i propri clienti, per la popolazione aziendale e per la comunità circostante.

Tetris ha sviluppato standard etici elevati, una cultura di trasparenza ed integrità e un forte senso di missione e di consapevolezza del valore del lavoro nell’attività aziendale quotidiana.

È consapevole del fatto che garantire condizioni di integrità nella gestione delle attività aziendali è uno strumento di tutela della immagine aziendale.

Sulla scia del proprio credo aziendale è sensibile alla necessità di divulgare e rafforzare la cultura della trasparenza e della correttezza.

Ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, conforme a quanto richiesto dal Decreto, volto ad enunciare i precetti da rispettare nello svolgimento delle proprie attività ed in sinergia con gli strumenti di governance adottati a livello globale.

1.5 L’assetto organizzativo di Tetris: organi e soggetti

In relazione all’assetto organizzativo e gestionale, la Società è costituita da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri effettivi cui sono stati conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, e un Collegio Sindacale cui è demandata la vigilanza sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo funzionamento.

1.6 Gli strumenti di governance di Tetris

La Società è dotata di un insieme di strumenti di governo che garantiscono il suo funzionamento incentrato sulla trasparenza delle scelte gestionali, sia all’interno sia nei confronti del mercato di riferimento, sull’efficienza e sull’efficacia del sistema di controllo interno e sulla rigorosa disciplina dei potenziali conflitti di interesse.

Gli strumenti normativi e/o organizzativi che compongono la governance aziendale possono essere suddivisi in strumenti “Global” e strumenti “Italy”, in considerazione del perimetro di applicazione del documento aziendale di riferimento: gli strumenti “Global” hanno un ambito di applicazione esteso al Gruppo JLL, mentre gli strumenti “Italy” trovano applicazione limitatamente all’interno di Tetris.

Si precisa che la redazione degli strumenti “Italy” è stata eseguita in ossequio ai principi dettati dagli strumenti “Global” che sono espressione dei valori aziendali che devono trovare applicazione nel Gruppo JLL.

Ove i due strumenti normativi e/o organizzativi si pongano in contrasto, troverà applicazione la disciplina prevista dallo strumento di governance “Global”, con tacita disapplicazione della disciplina prevista dallo strumento “Italy”.

1.6.1. Gli strumenti di governance “Global”

Tutto ciò premesso, si elencano, di seguito, gli strumenti normativi e/o organizzativi adottati a livello Global che assumono rilevanza ai fini della definizione del sistema di controllo interno della Società ai sensi del Decreto:

Our Code of Ethics: il Codice è la pietra miliare del programma etico e costituisce la base del modo di operare del Gruppo JLL. È un elemento centrale dello scopo, attinge ai valori aziendali e fornisce un quadro di riferimento per la gestione dei rapporti con i propri stakeholder.

Vendor Code of Conduct: il Codice contiene un complesso di principi, valori e regole di comportamento applicabili nel Gruppo JLL, cui devono ispirarsi i fornitori nell'esercizio della loro attività di impresa. Il Codice trova applicazione nei confronti di tutti i fornitori che conducono affari con e/o per conto del Gruppo JLL.

Modern Slavery Statement: il documento è espressione dell'impegno del Gruppo JLL nel mantenere i più alti livelli di standard etici e a adottare pratiche che migliorano il benessere, la sicurezza e la prosperità dei propri dipendenti, dei partner commerciali e delle Comunità in generale in tutto il mondo. Il presente documento identifica le principali sfide legate alla schiavitù moderna che il Gruppo JLL si propone di affrontare quotidianamente e a livello globale come organizzazione.

Whistleblowing and non retaliation Policy: il documento si propone l'obiettivo di riaffermare a livello globale l'impegno del Gruppo JLL a rispettare le leggi, gli strumenti normativi e/o organizzativi e incoraggiare una cultura "speak up" al suo interno, definendo standard ragionevoli per gestire i meccanismi di segnalazione e di indagine delle segnalazioni e garantire un'efficace protezione da possibili conseguenze negative, come atti di ritorsione nei confronti dei segnalanti.

Global Sustainability Report: il documento definisce la visione strategica e il quadro di riferimento a livello globale per ottenere una crescita sostenibile e redditizia a lungo termine. È stata sviluppata in collaborazione tra il Global Executive Board e la leadership Senior di Jones Lang LaSalle Incorporated per garantire un ampio sostegno e un'implementazione nel Gruppo JLL.

La strategia comprende ampie priorità strategiche che possono essere raggruppate in cinque pilastri: clienti, marchio, tecnologia, persone e valori, che insieme sostengono i piani di crescita a lungo termine del Gruppo JLL (per un'analisi più approfondita di ogni singolo pilastro, si veda l'Annual Report).

Il programma di sostenibilità del Gruppo JLL rientra nel pilastro dei valori e guida la sua visione di un futuro sostenibile. La sostenibilità è considerata vitale per il Gruppo JLL in quanto facilita la capacità di fornire valore a lungo termine agli azionisti, di creare spazi produttivi e sani per i clienti e dipendenti e di dare energia alle comunità circostanti. Il programma è supportato da obiettivi di sostenibilità che dimostrano l'impegno a migliorare continuamente.

Il Gruppo JLL si impegna a rispettare i più elevati standard di governance aziendale e di trasparenza e si ritiene responsabile delle proprie prestazioni.

Corporate Governance and Compliance Policy Manual: il Manuale prevede una serie di policy adottate a livello globale volte a definire valori e principi generali da osservare nell'esecuzione dell'attività di impresa, su tematiche tra loro eterogenee, tra cui il rispetto dei diritti umani, l'anticorruzione, antiriciclaggio e gestione del conflitto di interessi, privacy e antitrust.

1.6.2. Gli strumenti di governance "Italy"

Si elencano, di seguito, gli strumenti normativi e/o organizzativi adottati a livello Italy che assumono rilevanza ai fini della definizione del sistema di controllo interno della Società ai sensi del Decreto:

Statuto: in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.

Sistema di deleghe e procure: la Società ha adottato un sistema di deleghe e procure caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati che, allo stesso tempo, consente la gestione efficiente dell'attività della Società.

Al fine di un'efficace prevenzione dei reati, il sistema di deleghe e procure deve rispettare i seguenti requisiti essenziali:

- a) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e inquadramento aziendale;
- b) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- c) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi della Società;
- d) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- e) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. e/o con soggetti privati devono essere dotati di specifica procura in tal senso;
- f) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che ne descriva il relativo potere di gestione;
- g) copie delle deleghe e procure e dei relativi aggiornamenti saranno trasmesse all'OdV.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con le disposizioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Procedure Italy: le Procedure Italy definiscono, in linea con i principi generali enucleati dalle policy global, i ruoli, le responsabilità e le modalità operative previste per la gestione di processi aziendali in cui può astrattamente verificarsi il rischio di commissione di reati presupposto.

L'insieme degli strumenti di governance adottati e delle previsioni del presente Modello consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come si siano formate e attuate le decisioni dell'ente (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, d.lgs. n. 231/2001).

La particolare valenza dei presidi sopra menzionati ai fini della prevenzione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 verrà specificamente evidenziata, con riferimento a ciascuna tipologia di reato a tal fine rilevante, nella Parte Speciale del presente documento.

1.7 Rapporti infragruppo

I rapporti infragruppo sono disciplinati da un contratto scritto, la cui copia deve essere inviata, su richiesta, all'Organismo di Vigilanza della Società. In particolare, devono essere oggetto di formalizzazione:

- le modalità e, alle condizioni nello stesso previste e meglio dettagliate, ruoli, responsabilità, modalità operative di svolgimento delle singole attività, specifici presidi di controllo per il monitoraggio della corretta esecuzione delle attività affidate;
- corrispettivi e pagamenti;
- le seguenti clausole:
 - l'obbligo da parte della società beneficiaria di attestare la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società che presta il servizio, ai fini dello svolgimento delle attività richieste;
 - il potere dell'Organismo di Vigilanza della Società che presta il servizio di richiedere informazioni ad una funzione di controllo/Organismo di Vigilanza, della società beneficiaria del servizio;;
 - il potere dell'Organismo di Vigilanza della Società, beneficiaria del servizio, di richiedere informazioni alla funzione di controllo/Organismo di Vigilanza della società erogante il servizio;
 - clausola con cui le parti si impegnano al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione di atti illeciti di cui al d.lgs. 231/01, definiti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato o altro sistema di compliance contenente presidi di controllo coerenti con quelli previsti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società;
 - clausola con cui le parti dichiarano di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal d.lgs. 231/01 e si obbligano a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del contratto;
 - clausole risolutive espresse che attribuiscono alle parti la facoltà di risolvere il contratto in questione nel caso di coinvolgimento, a qualsiasi titolo, di una delle Parti in un procedimento rilevante ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni e/o in caso di emissione nei confronti di una delle Parti di provvedimenti interdettivi o di sospensione dell'attività lavorativa di qualsiasi natura e/o durata.

Ove i rapporti infragruppo abbiano ad oggetto l'erogazione di servizi a clienti terzi, le società del Gruppo JLL basano i propri rapporti o su un "*fee share mechanism*" o su

un contratto di subappalto in cui vengono concordati il perimetro di operatività e i relativi rischi. Più in particolare, in caso di attivazione del “*fee share mechanism*”, le affiliates negoziano un accordo di ripartizione dei compensi appropriato in base ai contributi relativi delle parti al progetto, all’anzianità del personale, alle risorse necessarie per svolgere il servizio e alla qualità dello stesso.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI TETRIS

2.1 Obiettivi e funzione del Modello

Tetris è particolarmente sensibile all’esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell’integrità, poiché tali valori costituiscono il fulcro del credo societario.

La Società, al di là delle prescrizioni del Decreto che indicano il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio, ha ritenuto opportuno integrare i propri strumenti organizzativi, dotandosi del Modello, anche al fine di accrescere la capacità della Società a contrastare efficacemente il rischio di commissione dei reati.

Il raggiungimento delle predette finalità si concretizza in un sistema coerente di principi, procedure organizzative, gestionali e di controllo e disposizioni che danno vita al Modello che la Società ha predisposto e adottato.

Il Modello è stato redatto in sinergia con gli strumenti di governance descritti al par. 1.5. del Modello e prendendo in considerazione le Linee Guida di Confindustria il cui ultimo aggiornamento risale a giugno 2021.

Tale Modello ha quali obiettivi quelli di:

- sensibilizzare i Destinatari richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell’interesse della Società, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
- determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Società, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Società;
- consentire alla Società, grazie a una azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;
- migliorare l’efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore dell’illecito che la commissione di un eventuale illecito è fortemente condannata e contraria – oltre che alle disposizioni di legge – sia ai principi etici ai quali la Società intende attenersi, sia agli stessi interessi della Società anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio.

2.2 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano, in primo luogo, a coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società nonché a chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società.

Il Modello si applica, inoltre, a tutti i dipendenti della Società, ivi compresi i distaccati presso la Società, i quali sono tenuti a rispettare, con la massima correttezza e diligenza, tutte le disposizioni e i controlli in esso contenuti, nonché le relative procedure di attuazione.

Il Modello si applica altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici.

In particolare, con riferimento ad eventuali Collaboratori Esterni, in Italia e all'estero, con cui la Società può operare, pur nel rispetto dell'autonomia delle singole entità giuridiche, la Società si adopererà, attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali, per garantire che gli stessi uniformino la propria condotta ai principi posti dal Decreto e sanciti nel Modello adottato dalla Società.

2.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale

Il Modello è articolato nella presente "Parte Generale", che ne contiene i principi fondamentali, e in una "Parte Speciale".

La Parte Generale, dopo aver fornito le "definizioni" dei principali istituti e concetti presi in considerazione nel Modello, calandosi nel contesto aziendale, analizza analizzati gli strumenti di governance, il sistema di controllo interno e l'assetto societario di Tetris.

Inoltre, descrive gli obiettivi, la funzione e i Destinatari del Modello, nonché la metodologia adottata per l'attività di redazione/aggiornamento del Modello.

La Parte Generale, infine, tratta dell'Organismo di Vigilanza e dei flussi informativi nei confronti di quest'ultimo, del sistema disciplinare e sanzionatorio dei principi di riferimento per la comunicazione e la formazione.

.

Nell'illustrare tali temi e concetti, si è cercato di renderne il contenuto fruibile a tutti i livelli aziendali, al fine di determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di Tetris, sia in relazione alla materia della responsabilità da reato degli enti, sia con riferimento alle gravi conseguenze sanzionatorie in cui incorrerebbe la Società qualora venga commesso uno dei reati contemplati dal Decreto e dalla Legge 146/06.

Nella "Parte Speciale", d'altro canto, vengono affrontate le aree di attività della Società in relazione alle diverse tipologie di reato previste dal Decreto e dalla Legge n. 146/2006 ritenute potenzialmente verificabili all'interno di Tetris.

In particolare, la Parte Speciale contiene una descrizione relativa a:

- le Attività Sensibili, ovvero quelle attività presenti nella realtà aziendale nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati di cui al punto precedente;
- gli standard di controllo generali delle attività posti alla base degli strumenti e delle

metodologie utilizzate per strutturare gli standard di controllo specifici, che devono essere sempre presenti in tutte le Attività Sensibili prese in considerazione dal Modello;

- gli standard di controllo specifici, applicabili a singole Attività Sensibili, elaborati sulla base degli standard di controllo generali sopra riportati, quali misure di presidio individuate per mitigare il rischio specifico di commissione del singolo reato/categoria di reato.

2.4 La metodologia per la predisposizione del Modello

Il Modello è stato costruito previa:

- identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e individuazione preliminare delle aree di rischio e delle attività sensibili;
- individuazione dei requisiti organizzativi e delle componenti del sistema di controllo caratterizzanti un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono stati presi, tra l'altro, come riferimento:

- **Standard di controllo generali** di trasparenza delle attività posti alla base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare gli standard di controllo specifici, che devono essere sempre presenti in tutte le Attività Sensibili prese in considerazione dal Modello. Quali:

- a. esistenza di procedure formalizzate;
- b. tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni;
- c. segregazione dei compiti o controlli alternativi di back-up;
- d. esistenza di un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative assegnate.

- **Standard di controllo specifici** applicabili a singole Attività Sensibili, elaborati sulla base degli standard di controllo generali sopra riportati, quali misure di presidio individuate per mitigare il rischio specifico di commissione del singolo reato/categoria di reato.

Alla luce di quanto sopra riportato la Società ha predisposto un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che, sulla scorta delle indicazioni fornite dalle best practice di riferimento, tenesse conto della propria peculiare realtà, in coerenza con il proprio modello di governance ed in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

La realizzazione di tale attività è supportata sia dai risultati delle attività sopra descritte sia dalle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

2.4.1 La metodologia nell'attività di risk assessment

L'approccio operativo e metodologico di redazione del Modello ha compreso:

- l'individuazione delle aree, delle attività e dei processi sensibili;
- l'individuazione dei meccanismi correttivi attraverso l'analisi di comparazione della situazione esistente rispetto a quella prospettata nel Modello;
- modalità di adeguamento e aggiornamento del Modello.

La mappatura dei rischi nei processi aziendali ha individuato, con particolare dettaglio, i comportamenti maggiormente a rischio da cui possa discendere, nel caso di illecito commesso nell'interesse o a vantaggio della società, la responsabilità amministrativa trattata dal D.lgs. n. 231/2001.

Le fasi in cui si è articolato il processo di mappatura del rischio sono svolte attraverso analisi documentali e incontri con i responsabili delle strutture e sono:

- individuazione dei processi a rischio;
- individuazione della fattispecie di reato astrattamente applicabile;
- definizione del rischio inerente;
- individuazione dei controlli esistenti;
- definizione del rischio residuo;
- individuazione delle eventuali aree di miglioramento.

Il rischio è stato analizzato sulla base di due componenti fondamentali, che ne consentono una valutazione e orientano le attività di mitigazione del rischio da porre in essere:

- la probabilità che l'illecito possa effettivamente verificarsi;
- le conseguenze e l'impatto dell'evento.

Dalla connessione di queste ultime emerge l'esposizione al rischio, rappresentata dall'interrelazione tra la probabilità che il rischio si concretizzi e il suo impatto potenziale su Tetris.

La valutazione del rischio è stata mossa dall'individuazione di due tipologie di rischio:

- inerente: calcolato ipotizzando la totale assenza di controlli;
- residuale: calcolato in base all'esistenza dei controlli rilevati durante il risk assessment.

La valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno esistente è stata esaminata in relazione al livello auspicabile e ritenuto ottimale di efficacia ed efficienza di protocolli e standard di controllo e si sono presi, come riferimento:

- standard di controllo generali di trasparenza;
- standard di controllo specifici.

2.5. Illeciti rilevanti

L'adozione del Modello, quale strumento in grado di orientare il comportamento dei soggetti che operano all'interno della Società e di promuovere a tutti i livelli aziendali comportamenti improntati a legalità e correttezza, si riverbera positivamente sulla prevenzione di qualsiasi reato o illecito previsto dall'ordinamento giuridico.

Tuttavia, in considerazione dell'analisi del contesto aziendale, dell'attività svolta dalla Società e delle aree potenzialmente soggette al rischio-reato, sono stati considerati rilevanti e quindi specificamente esaminati nel Modello, solo gli illeciti che sono oggetto della Parte Speciale, cui si rimanda per una loro esatta individuazione.

Per quanto concerne le altre tipologie di reati non contemplati nella Parte Speciale la Società ha valutato che il rischio non è applicabile o concretamente ipotizzabile e che, in ogni caso, gli strumenti di controllo approntati per prevenire gli altri reati possono

costituire, unitamente al rispetto delle disposizioni legislative e del Codice Etico, un presidio anche per la prevenzione di tali reati.

2.6 Criteri di aggiornamento del Modello

L'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione l'opportunità di aggiornare il Modello qualora gli elementi di novità – normativa o organizzativa e/o di assetto societario – siano tali da poter incidere sull'efficacia e sull'effettività dello stesso.

In particolare, il Modello potrà essere aggiornato qualora:

- si riscontrino violazioni delle prescrizioni del Modello;
- intervengano modifiche dell'assetto interno della Società;
- siano emanate modifiche alla normativa di riferimento.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare alla Funzione Legal & Compliance il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengono ad aspetti di carattere descrittivo.

Si precisa che con l'espressione "aspetti descrittivi" si fa riferimento a elementi e informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni munite di specifica delega (es. nuove procedure).

La Funzione Legal & Compliance comunica tempestivamente all'OdV le eventuali modifiche apportate al Modello relative ad aspetti di carattere descrittivo.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove Attività Sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività;
- commissione dei reati richiamati dal D.lgs. 231/2001 da parte dei Destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

L'OdV conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione e il sistema di controllo, alle strutture a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al consiglio di amministrazione.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del Decreto, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente - oltre ad aver adottato ed efficacemente

attuato un Modello di organizzazione idoneo a prevenire i reati - ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal Decreto.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza (quali richiamati anche dalle Linee Guida di Confindustria) possono essere così identificati:

- l'autonomia e indipendenza: sono garantiti riconoscendo all'Organismo una posizione autonoma e imparziale, prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale vale a dire al Consiglio di Amministrazione, nonché la dotazione di un budget annuale a supporto delle attività di verifica tecniche necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dal legislatore; Inoltre, in capo al medesimo Organismo non sono attribuiti compiti operativi che, per la loro natura, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio. Infine, svolge la propria funzione in assenza di qualsiasi forma di interferenza e condizionamento da parte della Società e, in particolare, del management aziendale;
- professionalità: l'Organismo possiede un bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche necessari per svolgere efficacemente la propria attività;
- continuità di azione: l'Organismo garantisce un costante monitoraggio dell'attuazione del Modello 231, anche attraverso l'espletamento di verifiche periodiche.

L'Organismo di Vigilanza di Tetris è un organismo pluripersonale composto da 3 membri.

I componenti esterni sono individuati tra professionisti di comprovata competenza ed esperienza nelle tematiche di economia, organizzazione e sistemi di controllo interno e responsabilità amministrativa di impresa.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa con il Presidente e per i componenti esterni sentito il parere del Collegio Sindacale, determina la composizione dell'Organismo di Vigilanza, nomina i suoi componenti e il Presidente, scelto tra i componenti esterni, e ne stabilisce i compensi.

La durata in carica dell'Organismo di Vigilanza coincide con quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e il mandato scade alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di competenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza. I componenti esterni sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità. All'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di cause di ineleggibilità.

Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- i soggetti legati da relazioni di parentela, coniugio (o situazioni di convivenza di fatto

equiparabili al coniugio) o affinità entro il quarto grado degli amministratori, sindaci e revisori delle Società, dei soggetti apicali, nonché degli amministratori di società controllanti o di società controllate;

- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento) per i delitti richiamati dal Decreto. Sentenze di condanna italiana (anche non passata in giudicata o di applicazione della pena su richiesta) o estera che per la loro particolare gravità incidano sull'affidabilità morale e professionale del soggetto;
- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la sottoposizione a procedure concorsuali (intendendosi a tal fine lo svolgimento delle funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, fino ai tre esercizi precedenti alla nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate) e il ricorrere delle altre circostanze indicate all'articolo 2382 del Codice civile;
- fatta salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, il rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina di componente dell'Organismo di Vigilanza;
- la sottoposizione a misura cautelare personale di custodia cautelare o di arresti domiciliari (nel caso di altra misura cautelare personale va valutato se la stessa è tale da rendere impossibile lo svolgimento dell'incarico, fatta salva l'applicazione delle disposizioni riferibili a società operanti in specifici settori);
- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità di cui ai punti precedenti, nonché il venir meno dei requisiti di indipendenza, dichiarati in occasione della nomina.

I sopra richiamati motivi di ineleggibilità e/o decadenza e la connessa autocertificazione devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

La cessazione della carica è determinata da rinuncia, decadenza, revoca e, per quanto riguarda i componenti nominati in ragione della funzione di cui siano titolari in ambito aziendale, dal venir meno della titolarità di questa.

La rinuncia da parte dei componenti dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati esclusivamente per giusta causa, sentito il parere non vincolante del Collegio Sindacale, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi, a titolo esemplificativo:

- l'attribuzione al componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico professionale;
- omessa o insufficiente vigilanza attestata - anche in via incidentale - in una sentenza di condanna (anche non passata in giudicato) emessa da un Giudice penale ai sensi del Decreto 231 a carico della Società o di un altro ente in cui tale componente rivesta, o abbia rivestito, la carica di organismo di vigilanza, ovvero attestata, anche in via incidentale, in un provvedimento di applicazione della sanzione su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento") emesso nei confronti della Società;
- grave inadempimento da parte dello stesso nello svolgimento dei propri compiti di verifica e controllo;
- la violazione del divieto di divulgazione delle informazioni di cui al par. 3.4.

In tali ipotesi, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello revocato. Qualora, invece, la revoca venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di amministrazione provvederà a nominare contestualmente un nuovo Organismo di Vigilanza, al fine di assicurare continuità di azione allo stesso.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della società ovvero di consulenti esterni – previa sottoscrizione di apposito contratto – avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità.

All'Organismo di Vigilanza di Tetris è affidato il compito:

- di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e dalle successive leggi che ne hanno esteso il campo di applicazione, attraverso la definizione di un piano delle attività finalizzato anche alla verifica della rispondenza tra quanto astrattamente previsto dal Modello ed i comportamenti concretamente tenuti dai soggetti obbligati al suo rispetto;
- verificare l'adeguatezza del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
- svolgere, anche attraverso le funzioni preposte, periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo e a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello;
- segnalare l'eventuale necessità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali, all'evoluzione normativa o ad ipotesi di violazione dei suoi contenuti;
- monitorare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Attività Sensibili;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;

- con riferimento alla segnalazione degli illeciti, verificare l'adeguatezza dei canali informativi predisposti in applicazione della disciplina sul whistleblowing affinché gli stessi siano tali da assicurare la compliance alla normativa di riferimento;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari di cui al capitolo 5 del presente Modello;
- verificare e valutare, insieme alle funzioni preposte, l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001, vigilando sul rispetto del divieto di "atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione".
- promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;

Per perseguire i suoi fini l'Organismo di Vigilanza deve:

- esaminare eventuali segnalazioni ricevute ed effettuare gli accertamenti necessari ed opportuni;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- coordinarsi con la Funzione HR per i programmi di formazione del personale;
- aggiornare la lista delle informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito all'attuazione del Modello.

Per svolgere i propri compiti, i membri dell'Organismo di Vigilanza hanno libero accesso presso tutte le funzioni della Società e alla documentazione aziendale, senza necessità di alcun consenso preventivo. Il Consiglio di Amministrazione curerà l'adeguata comunicazione alle strutture dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

All'OdV non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura della Società, né poteri sanzionatori. L'OdV, nonché i soggetti dei quali l'Organismo di Vigilanza, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Nel contesto delle procedure di formazione del budget, l'organo amministrativo dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie della quale l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

3.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste due distinte linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la seconda, su base periodica semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza:

- i) riporta al Presidente rendendolo edotto, ogni qual volta lo ritenga opportuno, su circostanze e fatti significativi del proprio ufficio. L'OdV comunica immediatamente il verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello emerse a seguito dell'attività di vigilanza, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ecc.) e le segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza;
- ii) presenta una relazione scritta, su base periodica semestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:
 - a) la sintesi delle attività svolte nel semestre;
 - b) eventuali problematiche o criticità che siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza;
qualora non oggetto di precedenti e apposite segnalazioni:
 - le azioni correttive da apportare al fine di assicurare l'efficacia e/o l'effettività del Modello, ivi incluse quelle necessarie a rimediare alle carenze organizzative o procedurali accertate e idonee ad esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto, inclusa una descrizione delle eventuali nuove attività "sensibili" individuate;
 - sempre nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nel sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi del Decreto, l'indicazione dei comportamenti accertati e risultati non in linea con il Modello;
 - c) il resoconto delle segnalazioni ricevute, ivi incluso quanto direttamente riscontrato, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione e l'esito delle conseguenti verifiche effettuate;
 - d) informativa in merito all'eventuale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
 - e) i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione;
 - f) una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche;
 - g) la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo e/o significative modificazioni dell'assetto interno della Società che richiedono un aggiornamento del Modello;
 - h) il rendiconto delle spese sostenute;
- iii) predisporre, con cadenza annuale:
 - a) una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso e un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
 - b) una nota informativa delle variazioni apportate al Modello al fine di farne oggetto di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Gli incontri con gli organi sociali, cui l'Organismo di Vigilanza riferisce, devono essere documentati.

3.3 Informativa verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere tempestivamente informato in merito agli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini della migliore efficacia ed effettività del Modello.

Tutti i Destinatari del Modello comunicano all'OdV ogni informazione utile per le verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

Le informazioni affluiscono all'OdV principalmente:

a) **in forma strutturata.** A tal fine devono essere comunicate, con la necessaria tempestività, all'OdV, tramite nota scritta, ogni informazione riguardante:

- i rapporti predisposti dagli organi sociali/funzioni e dalla società di revisione nell'ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto e/o delle previsioni del Modello;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, salvo espresso divieto dell'Autorità Giudiziaria;
- i procedimenti avviati per violazioni del Modello, i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni, l'applicazione di sanzioni per violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità o dai diretti interessati, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società, in conformità degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia e tenuto conto del previsto regime di segretezza e divulgazione degli atti del procedimento penale;
- esiti di ispezioni/verifiche da parte di soggetti pubblici (Guardia di Finanza, etc.);
- ricezione di atti e contestazioni da parte delle autorità di vigilanza (es. notifiche Garante privacy, etc.);
- violazioni della sicurezza informatica;
- qualsiasi altro atto o documento con profili di criticità rispetto all'osservanza del presente Modello.

sotto forma di segnalazioni. I Destinatari del Modello devono segnalare tempestivamente la commissione o la presunta commissione di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente Modello di cui siano venuti a conoscenza. Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. Per il dettaglio delle modalità operative per la gestione delle fasi della segnalazione e per la tutela del segnalante si rinvia a quanto riportato nella Procedura Whistleblowing.

3.4 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

4. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

L'efficace attuazione del Modello è assicurata anche dalla previsione e predisposizione in Tetris di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte dal citato Modello ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dalla instaurazione e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte dall'azienda in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe.

Le sanzioni disciplinari potranno quindi essere applicate dalla Società ad ogni violazione del presente Modello indipendentemente dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito di un processo penale avviato dall'Autorità Giudiziaria.

La violazione delle singole disposizioni del presente Modello costituisce sempre illecito disciplinare.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari o dell'eventuale archiviazione.

TETRIS cura l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto di lavoro, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

5.2 Violazione del Modello

Ai fini dell'ottemperanza della legge, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello:

- a) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento delle Attività Sensibili;
- b) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività connesse alle Attività Sensibili, ovvero la inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal Modello, che:
 - espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001;e/o
 - siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001;

e/o

- tali da determinare l'applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal d.lgs. n. 231 del 2001;
- c) con particolare riferimento alla normativa aziendale in materia di segnalazioni, (whistleblowing):
- la messa in atto di azioni o comportamenti in violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
 - l'adozione di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - l'effettuazione, in malafede o con grave negligenza, di segnalazioni che si rivelino infondate.

Si precisa che, in ogni caso, costituisce violazione del Modello la mancata osservanza - nell'espletamento delle Attività Sensibili – degli strumenti normativi e/o organizzativi aziendali di riferimento nei quali sono recepiti gli standard di controllo generali e specifici enunciati nella Parte Speciale del modello.

5.3 Soggetti

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, tutti i componenti degli Organi Sociali, i lavoratori Dipendenti e i Dirigenti di Tétris, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Società, in virtù di apposite clausole contrattuali.

Qualora presso la Società svolgano la propria attività lavorativa uno o più dipendenti di una società del Gruppo che siano – a seguito della stipulazione di un accordo contrattuale – distaccati presso Tétris tali soggetti sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal Codice Etico e dal presente Modello.

5.4 Violazioni del modello e relative sanzioni

Tétris ha predisposto, in conformità alla normativa vigente ed al principio di tipicità delle violazioni e delle sanzioni, le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le sanzioni applicabili, proporzionate alla gravità delle infrazioni.

È fatto salvo il diritto di Tétris di richiedere il risarcimento del danno derivante dalla violazione del Modello, che sarà commisurato:

- al livello di autonomia del dipendente;
- alla gravità delle conseguenze della violazione, ovvero le possibili implicazioni in materia di D. Lgs. n. 231/01;
- al livello di intenzionalità del comportamento;
- all'eventuale presenza di precedenti sanzioni disciplinari irrogate.

Il responsabile dell'avvio e dello svolgimento del procedimento disciplinare è il Responsabile della Funzione HR, il quale deve tenere costantemente informato l'Organismo sull'andamento del procedimento, le giustificazioni addotte, l'esito e qualsiasi altra informazione possa essere di interesse per il citato Organismo.

5.5 Misure nei confronti dei dipendenti

I lavoratori subordinati della Società devono rispettare gli obblighi stabiliti dall'art. 2104 c.c.

È opportuno evidenziare che, il rapporto di lavoro dei dipendenti non aventi qualifica dirigenziale è soggetto all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il Terziario Distribuzione dei Servizi.

Per i suddetti dipendenti, le sanzioni irrogabili, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelle previste dalla legge e dal CCNL, nonché dall'apparato sanzionatorio dei contratti di lavoro.

In particolare, il richiamato CCNL prevede, a seconda della gravità delle violazioni, le seguenti tipologie di provvedimenti:

- 1) richiamo verbale;
- 2) ammonizione scritta;
- 3) multa;
- 4) sospensione;
- 5) licenziamento.

Non appena avuta conoscenza di una condotta rilevante dal punto di vista disciplinare la Società promuove l'azione disciplinare volta all'accertamento della violazione. Di conseguenza, si procederà alla contestazione per iscritto dell'addebito al dipendente, al quale verrà fornito congruo termine di replica secondo quanto previsto dalla legge e dal CCNL, onde consentire un adeguato espletamento del diritto di difesa.

Appare opportuno precisare che è necessario rispettare le disposizioni e le garanzie previste dal già citato art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, che, come detto, deve essere intesi parte integrante del presente Modello.

5.6 Misure nei confronti dei dirigenti

I soggetti di qualifica dirigenziale sono soggetti al CCNL Dirigenti aziende produttrici di beni e servizi.

In caso di violazione del Modello da parte dei dirigenti, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto.

Nel caso in cui la violazione interrompa il rapporto fiduciario tra Tetris ed il dirigente, la sanzione è quella del licenziamento per giusta causa.

5.7 Misure nei confronti di amministratori e sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza procede a darne immediata comunicazione all'intero Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, esprimendo parere in merito alla gravità dell'infrazione. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, è competente ad assumere gli opportuni provvedimenti, sino ad arrivare, nei casi di gravi infrazioni, alla convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di esporre a tale organo i

fatti accertati e adottare le deliberazioni ritenute necessarie.

Il membro o i membri del Consiglio di Amministrazione della cui infrazione si discute saranno tenuti ad astenersi dalle relative deliberazioni.

Qualora le violazioni siano commesse da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione tale da impedire all'Organo in questione di deliberare, l'Organismo di Vigilanza dovrà darne immediata comunicazione al Collegio Sindacale perché si attivi ai sensi di legge, convocando in particolare l'Assemblea dei soci per l'adozione delle misure necessarie.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza procede a darne immediata comunicazione all'intero Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione, esprimendo parere in merito alla gravità dell'infrazione.

Il Collegio, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, provvederà ad assumere gli opportuni provvedimenti, in conformità alla normativa vigente, e nei casi di gravi infrazioni, convocherà l'Assemblea dei soci al fine di esporre a tale organo i fatti accertati e per adottare le deliberazioni ritenute necessarie.

5.8 Misure nei confronti degli altri Destinatari

La violazione da parte di consulenti, collaboratori e commerciali delle disposizioni del Modello ai medesimi applicabili è sanzionata secondo quanto stabilito nelle clausole contrattuali di riferimento che impegnano le controparti al rispetto del Modello, prevedendo altresì appositi rimedi contrattuali (quali il diritto di risoluzione e/o la facoltà sospendere l'esecuzione del contratto e/o clausole penali) per il caso di inadempimento.

5. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

La comunicazione e la formazione del personale sono importanti requisiti dell'attuazione del Modello la Società si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello da parte del management e dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato secondo posizione e ruolo, favorendo la partecipazione attiva degli stessi all'approfondimento dei suoi principi e contenuti.

5.1. Comunicazione ai componenti degli organi sociali

Con la delibera che dispone l'adozione del Modello (e dei suoi relativi aggiornamenti), ciascun componente dell'organo sociale deliberante si impegna personalmente anche al rispetto delle previsioni contenute nel medesimo. I consiglieri che - anche per effetto di sostituzioni o rinnovi di cariche - non hanno partecipato alla decisione relativa all'adozione del Modello (e dei suoi relativi aggiornamenti) sottoscrivono una dichiarazione di conoscenza e adesione ai principi e ai contenuti dello stesso. La dichiarazione viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza.

5.2. Formazione e comunicazione ai dirigenti ed ai responsabili di Funzione

Il Modello è comunicato a tutti i dirigenti (a ruolo e/o in servizio nella Società) e ai Responsabili di Funzioni. I principi e i contenuti del d.lgs. n. 231 del 2001 e del Modello sono, inoltre, divulgati mediante corsi di formazione. La partecipazione ai corsi è

obbligatoria. La struttura dei corsi di formazione è approvata dall'organismo di vigilanza su proposta della Funzione competente.

5.3. Formazione e comunicazione per quadri, impiegati e operai

Il Modello é comunicato a ciascun dipendente mediante affissione nella bacheca aziendale e/o con l'ausilio di altre forme equipollenti purché idonee a garantirne la diffusione e la conoscibilità agli interessati (Es. Intranet aziendale, portale aziendale "Overme", ecc.)

Sono, inoltre, definite iniziative di formazione mirata per quadri, impiegati e operai (non responsabili di unità), ferma restando in ogni caso l'obbligatorietà della partecipazione alle iniziative di formazione relative al Codice Etico.

5.4. Comunicazione a terzi

I principi e i contenuti del Modello sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazione contrattuali. L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la Società è previsto da apposita clausola del relativo contratto ed è oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

PARTE SPECIALE

1 Prefazione

Nella struttura del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (c.d. “Modello Organizzativo” o “Modello”) si distinguono “Principi di riferimento per l’adozione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo-Linee Guida” (c.d. “Parte Generale”) attinente al progetto per la realizzazione del Modello, all’Organismo di Vigilanza, alle modalità di formazione e di comunicazione e al sistema disciplinare e la “Parte Speciale” (ossia il presente documento), che riguarda l’applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella “Parte Generale” con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001 che la “Società” ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

Nella “Parte Speciale” che segue sono analizzati rispettivamente:

- reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati;
- reati societari;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
- delitti contro la personalità individuale;
- reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante;
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- delitti di criminalità organizzata;
- delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
- delitti contro l’industria e il commercio;
- reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, procurato ingresso illecito, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
- delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- reati ambientali;
- reati transnazionali;
- reati di razzismo e xenofobia;
- reati tributari.

Si rinvia all’Appendice Normativa per la descrizione completa delle singole fattispecie di reato presupposto del D.lgs.231/01.

In considerazione dell’analisi del contesto aziendale, dell’attività svolta dalla Società e delle aree potenzialmente soggette al rischio-reato, sono stati considerati rilevanti e quindi specificamente esaminati nel Modello solo i Reati presupposto del D.lgs.231/2001 precedentemente elencati.

Per quanto concerne le altre tipologie di reati la Società ha valutato che il rischio non è concretamente ipotizzabile e che, in ogni caso, gli strumenti di controllo approntati per prevenire i reati sopra evidenziati, sulla base dell’analisi effettuata, possono costituire, unitamente al rispetto delle disposizioni legislative e dell’Our Code of Ethics, un presidio anche per la prevenzione di tali reati.

2 Finalità

La struttura del Modello con la previsione di una “Parte Speciale” consente l’evidenza, nell’ambito di ciascuna delle macro-aree elaborate con riferimento ai gruppi di illecito quali previsti dal D.lgs.231/2001, di individuare le Attività Sensibili alle quali vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione e il tempestivo aggiornamento del Modello.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire Attività Sensibili diverse da quelle indicate nel presente documento, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: i) degli standard di controllo generali; ii) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; iii) delle disposizioni di legge; iv) dell’Our Code of Ethics.

La Parte Speciale deve essere messa in relazione con i principi comportamentali contenuti nell’Our Code of Ethics e nelle procedure che indirizzano i comportamenti dei destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare i comportamenti che gli esponenti della Società sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e agli altri Organismi di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti della Società dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Our Code of Ethics;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs.231/2001;
- strumenti di governo “Global”;
- strumenti di governo “Italy”;
- procure e deleghe;
- ogni altro documento che regoli le attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

3 Il sistema dei controlli

Nello svolgimento delle Attività Sensibili la Società si ispira ai seguenti standard di controllo:

- **standard di controllo generali**, applicabili a tutte le Attività Sensibili presi in considerazione;
- **standard di controllo specifici**, applicabili a ciascuno delle Attività Sensibili per i quali sono individuati.

3.1. Standard di controllo generali

Gli standard generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

Segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle Attività Sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;

Tracciabilità: ogni operazione relativa all'Attività Sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

3.2. Standard di controllo specifici

Sulla base degli standard di controllo generali sopra riportati, gli standard di controllo specifici, che ai primi fanno riferimento, sono elaborati affinché:

- tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo e delle procedure;
- siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle Attività Sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- per tutte le operazioni:
 - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
 - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
 - la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti - sistema delle deleghe e procure;
 - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
 - non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
 - sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
 - i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della Direzione/Funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza.

Con riferimento alle Attività Sensibili che presentano un elevato grado di complessità e di specificità nell'elaborazione dei presidi di controllo si è tenuto conto delle normative

di riferimento e degli standard internazionali per l'implementazione dei sistemi di gestione certificati.

4 Le Attività Sensibili ai fini del D.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della Società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Attraverso l'analisi dei processi della Società sono state individuate le seguenti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate nella Prefazione.

Sono stati individuati i seguenti processi da considerare:

- sia come "Attività Sensibili" con riferimento ai reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001 oggetto della trattazione della presente Parte Speciale, ovvero nel cui ambito risulta astrattamente possibile la commissione di reati (es. con riferimento alla istigazione e alla corruzione tra privati, in quanto caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con soggetti privati, con riferimento ai reati nei rapporti con la P.A., in quanto caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la P.A.);
- sia come "strumentali", ovvero quei processi attraverso i quali vengono gestiti strumenti di tipo finanziario e/o operativo in grado di supportare la commissione dei reati nelle Attività Sensibili (c.d. processi di provvista che possono costituire supporto e presupposto finanziario ed operativo, per la commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001).

AS 01 Negoziazione e stipula di contratti attivi, anche tramite la partecipazione di procedure competitive

01.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati

- Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo (artt. 318 e 320 c.p.).
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319 bis, 319 quater e 320 c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.).
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis 1 c.p.).
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.).
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies 1 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.).
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art.302 c.p.).

Reati contro la personalità individuale

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).
- Tratta di persone (art. 601 c.p.).
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Ricettazione (art. 648 c.p.).
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

Reati di Criminalità organizzata

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- Procurato ingresso illecito, Favoreggiamento della permanenza clandestina, Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, 5, art.22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Reati di razzismo e xenofobia

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Reati tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000).

01.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati con riferimento all'Attività Sensibile in oggetto al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

Partecipazione a procedure competitive e negoziazione e stipula di contratti attivi

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della partecipazione a procedure competitive e negoziazione e stipula di contratti attivi prevedano:

- a) le modalità e i criteri per la selezione delle procedure competitive alle quali partecipare;
- b) verifiche di fattibilità circa quanto oggetto della procedura competitiva, nonché le modalità di raccolta e verifica delle informazioni per la predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione alla stessa;
- c) i criteri per l'approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione da trasmettere per la partecipazione alla procedura competitiva;
- d) l'individuazione dei soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con la controparte nello svolgimento delle attività previste dalla procedura competitiva (es. richiesta di chiarimenti alla controparte);
- e) l'iter di definizione e attuazione delle politiche commerciali e l'eventuale coinvolgimento della competente struttura, in caso di valutazione di politiche commerciali nuove o che si inseriscono in nuovi contesti di business;
- f) le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto;
- g) previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo / regole etiche e di condotta nella gestione delle attività e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
- h) l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi.

Due diligence/Verifica preventiva

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della partecipazione a procedure competitive e negoziazione e stipula di contratti attivi prevedano:

- a) l'individuazione di adeguati livelli autorizzativi nel caso in cui sia necessario procedere a Due Diligence successiva sulla terza parte adeguatamente motivata;
- b) le modalità di svolgimento e la formalizzazione, con l'eventuale coinvolgimento delle funzioni competenti, di una due diligence/verifica preventiva sulla terza parte in relazione alle caratteristiche tecnico professionali (ivi incluse eventuali autorizzazioni/certificazioni richieste), di onorabilità ed eventuali casi di incompatibilità prevista dalle leggi vigenti, gli aspetti etici, di sostenibilità (incluso il rispetto della disciplina sulla tutela dei diritti umani), di compliance e, per quanto opportuno, rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria;
- c) la definizione delle casistiche e delle modalità di aggiornamento della due diligence / verifica preventiva secondo valutazioni risk based, finalizzata alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti ad esclusione delle singole operazioni, e dei rapporti contrattuali di durata limitata e/o ad esecuzione immediata;
- d) la trasmissione al soggetto od organo che autorizza l'operazione degli esiti della due diligence, e per determinate casistiche: i) l'invio da parte dei responsabili del

processo di due diligence, di tutta la documentazione e le informazioni necessarie ai fini della valutazione complessiva dell'operazione, della sua struttura e del ruolo dei soggetti coinvolti; ii) l'utilizzo di apposita modulistica di riferimento che individui le tipologie di documenti / informazioni da trasmettere ai sensi del punto precedente.

Gestione dei contratti attivi

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della partecipazione a procedure competitive e negoziazione e stipula di contratti attivi prevedano:

- a) l'individuazione della funzione / unità responsabile dell'esecuzione del contratto ("gestore del contratto") con indicazione di ruolo e compiti assegnati;
- b) l'autorizzazione da parte di posizione abilitata, equivalente o superiore, diversa dal gestore del contratto, in caso di modifiche/integrazioni e/o rinnovi dello stesso;
- c) in caso di contratto aperto, la verifica della coerenza dell'ordine rispetto ai parametri previsti nel contratto medesimo;
- d) la verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto / ordine, nonché rispetto ai servizi prestati;
- e) i criteri e le modalità per l'emissione di note di debito e note di credito;
- f) la verifica che la natura e le caratteristiche (anche qualitative) dei servizi corrispondano, con le previste tolleranze, con quanto indicato sui documenti che comprovano l'esecuzione della fornitura ovvero con gli impegni di natura contrattuale assunti.

Liste di riferimento

Obbligo di svolgere i controlli sulle controparti al fine di verificarne la presenza nelle c.d. "Liste di Riferimento". In caso di esito positivo del controllo, l'obbligo di astenersi dall'intrattenere rapporti con le predette terze parti qualora la motivazione dell'iscrizione sia connessa a circostanze / fatti della stessa tipologia / natura di quelli rilevanti ai fini del D. lgs. 231/01.

Rapporti con enti privati

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della partecipazione a procedure competitive e negoziazione e stipula di contratti attivi prevedano:

- a) l'individuazione delle tipologie di rapporti e le relative modalità di gestione;
- b) le modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere agli esponenti di controparti private (società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgano attività professionale e di impresa) con il supporto delle funzioni competenti.

Conflitto di interessi

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano in caso di esistenza di relazioni privilegiate/conflitto di interesse tra il rappresentante della Società e la terza parte, l'obbligo di segnalarle, di astenersi dalla negoziazione/gestione del contratto delegandola ad altro soggetto/unità.

AS 02 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici

02.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati

- Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo (artt. 318 e 320 c.p.).
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319 bis, 319 quater e 320 c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Ricettazione (art. 648 c.p.).
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

Reati di Criminalità organizzata

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).

02.2. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati con riferimento all'Attività Sensibile in oggetto al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione dei rapporti con i soggetti pubblici prevedano:

- a) l'identificazione di un soggetto responsabile, appositamente delegato dai vertici aziendali, per la gestione dei rapporti con soggetti pubblici;
- b) l'individuazione delle tipologie di rapporti con soggetti pubblici e relative modalità

di gestione;

c) la formalizzazione, per le tipologie di rapporti di cui sopra, di una reportistica relativa al rapporto intercorso salvo che non sia già predisposta apposita documentazione dalla controparte;

d) modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere ai soggetti pubblici, garantendo nella gestione delle comunicazioni un approccio unitario.

AS 03 Selezione assunzione e gestione amministrativa del personale

03.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati

- Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo (artt. 318 e 320 c.p.).
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319 bis, 319 quater e 320 c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.).
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis 1 c.p.).
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.).
- Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.).
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies 1 c.p.).
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.).
- Condotte con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-sexies c.p.).
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.).

Reati contro la personalità individuale

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).
- Tratta di persone (art. 601 c.p.).
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Ricettazione (art. 648 c.p.).
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- Procurato ingresso illecito, Favoreggiamento della permanenza clandestina, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, 5, art.22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Reati di Criminalità organizzata

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).

Reati di razzismo e xenofobia

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Reati tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000).
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000).

03.2. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati con riferimento all'Attività Sensibile in oggetto al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

Gestione del personale

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della selezione assunzione e gestione amministrativa del personale prevedano:

- a) la definizione, approvazione e monitoraggio nel tempo di un budget annuale per l'assunzione;
- b) la verifica del rispetto del divieto di assumere persone indicate nelle liste di riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia), o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- c) definizione di trasparenti criteri di selezione e la documentabilità delle verifiche

sulle attività svolte;

- d) la definizione di un processo di selezione del personale che disciplini: i) la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire; ii) la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato; iii) la verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza delle candidature con il profilo definito;
- e) verifiche in materia di anticorruzione sul candidato, quali richieste di informazioni riguardanti, ove possibile, eventuali precedenti penali;
- f) l'accettazione del Codice Etico da parte del dipendente al momento dell'assunzione;
- g) l'accettazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo da parte del dipendente al momento dell'assunzione;
- h) la definizione di un piano per la formazione dei lavoratori tenuto conto delle normative vigenti in materia, delle dimensioni dell'azienda, del numero dei dipendenti, dell'introduzione di nuove tecnologie, e del gap esistente tra abilità e specifica mansione da svolgere;
- i) la definizione di un sistema retributivo nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (ove applicabili) ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento;
- j) la definizione di un sistema premiante che includa: i) obiettivi predeterminati e misurabili; ii) l'intervento di più funzioni nella definizione dei piani di incentivazione e nella selezione dei relativi beneficiari;
- k) che il payroll sia elaborato sulla base della rilevazione delle presenze del personale e sui relativi dati registrati tramite sistema aziendale;
- l) che le ferie e gli straordinari siano autorizzati dal superiore gerarchico e monitorati sulla base di policy aziendali predeterminate;
- m) in caso di impiego di cittadini di Paesi extracomunitari, la verifica dell'esistenza e della permanenza dei requisiti e del rispetto delle norme in materia di regolarità del soggiorno.

Conflitto di interessi

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano in caso di esistenza di relazioni privilegiate/conflitto di interesse tra il rappresentante della Società e la terza parte, l'obbligo di segnalarle, di astenersi dalla negoziazione/gestione del contratto delegandola ad altro soggetto/unità.

AS 05 Acquisto di beni servizi e consulenze

05.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati

- Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo (artt. 318 e 320 c.p.).
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319 bis, 319 quater e 320 c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.).
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis 1 c.p.).
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.).
- Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.).
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies 1 c.p.).
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.).
- Condotte con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-sexies c.p.).
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.).

Reati contro la personalità individuale

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).
- Tratta di persone (art. 601 c.p.).
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Ricettazione (art. 648 c.p.).
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- Procurato ingresso illecito, Favoreggiamento della permanenza clandestina, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, 5, art.22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Reati di Criminalità organizzata

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).

Reati di razzismo e xenofobia

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Reati tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000).
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000).

05.2. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati con riferimento all'Attività Sensibile in oggetto al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

Generazione del budget

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito dell'acquisto di beni servizi e consulenze prevedano:

- la pianificazione del fabbisogno. In particolare, gli acquisti di beni, servizi e consulenze devono essere previsti nel Budget annuale e successivamente autorizzati da una pluralità di soggetti, secondo un iter autorizzativo definito;
- le modalità di effettuazione degli acquisti in caso di acquisti "fuori budget";
- le modalità per l'effettuazione degli acquisti / ordini di lavoro a soggetti non inseriti nell'ambito dell'Albo Fornitori.

Selezione dei fornitori e consulenti

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito dell'acquisto di beni servizi e consulenze prevedano:

- qualificazione dei consulenti/fornitori e previsione di un albo, con specificazione delle modalità relative alla richiesta di ammissione, all'analisi e alla valutazione della richiesta, alla qualificazione e ai suoi effetti;
- formalizzazione dell'iter a partire dalla definizione dell'esigenza fino all'autorizzazione e l'emissione di una richiesta di acquisto di beni servizi e consulenze con indicazione delle modalità di gestione e dei livelli autorizzativi;
- individuazione dei contenuti dell'ordine di acquisto di beni servizi e consulenze, la verifica della coincidenza con la richiesta d'acquisto autorizzata, le modalità per l'autorizzazione e l'esecutività;
- le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo / corrispettivo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità;
- modalità di valutazione delle offerte improntato alla trasparenza ed alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività;
- definizione di idonei criteri di monitoraggio della rotazione dei fornitori e consulenti;
- verifica della disponibilità delle risorse finanziarie autorizzate a copertura dell'operazione di acquisto di forniture e consulenze;
- previsione, in caso di contratto quadro, della verifica della coerenza tra gli Ordini

di consegna/Ordini di Lavoro rispetto ai parametri previsti dal contratto medesimo

Due diligence/verifica preventiva

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito dell'acquisto di beni servizi e consulenze prevedano:

- a) le modalità di svolgimento e la formalizzazione, con l'eventuale coinvolgimento delle funzioni competenti, di una due diligence/verifica preventiva sulla terza parte in relazione alle caratteristiche tecnico professionali (ivi incluse eventuali autorizzazioni/certificazioni richieste), di onorabilità ed eventuali casi di incompatibilità prevista dalle leggi vigenti, gli aspetti etici, di sostenibilità (incluso il rispetto della disciplina sulla tutela dei diritti umani), di compliance e, per quanto opportuno, rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria;
- b) la definizione delle casistiche e delle modalità di aggiornamento della due diligence / verifica preventiva secondo valutazioni risk based, finalizzata alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti ad esclusione delle singole operazioni, e dei rapporti contrattuali di durata limitata e/o ad esecuzione immediata;
- c) la trasmissione al soggetto od organo che autorizza l'operazione degli esiti della due diligence, e per determinate casistiche: i) l'invio da parte dei responsabili del processo di due diligence, di tutta la documentazione e le informazioni necessarie ai fini della valutazione complessiva dell'operazione, della sua struttura e del ruolo dei soggetti coinvolti; ii) l'utilizzo di apposita modulistica di riferimento che individui le tipologie di documenti / informazioni da trasmettere ai sensi del punto precedente.

Contratti con fornitori e consulenti

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito dell'acquisto di beni servizi e consulenze prevedano:

- a) individuazione delle tipologie di rapporti e le relative modalità di gestione;
- b) previsione specifici livelli autorizzativi per l'approvazione dei contratti / degli ordini di acquisto in funzione degli importi degli acquisti e della tipologia di fornitura/consulenza;
- c) definizione di una contrattualistica e/o modulistica standard formalizzata;
- d) previsione di specifiche clausole 231 nei contratti che regolamentino i rapporti con i fornitori/consulenti;
- e) (ove applicabile in relazione al tipo di fornitura) per i contratti di appalto/subappalto l'esistenza di clausole contrattuali standard riguardanti i costi della sicurezza e il rispetto delle norme in materia e di specifiche clausole con cui gli appaltatori dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare nonché le norme vigenti in materia di lavoro (es. versamento contributi, adempimenti in materia di sicurezza), di tutela del lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, di diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano;
- f) (ove applicabile in relazione al tipo di fornitura) la verifica del possesso da parte dei Fornitori prescelti della documentazione di idoneità tecnico-professionale, ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/08;
- g) la descrizione di quanto oggetto di fornitura/consulenza;
- h) (ove applicabili in relazione alla fornitura) le prescrizioni relative ai documenti che il Fornitore deve trasmettere per informazione e/o approvazione, nonché quelli da

predisporre e consegnare insieme all'oggetto della fornitura (ove applicabili in relazione alla fornitura)

Gestore del contratto passivo

- a) l'identificazione di un responsabile dell'esecuzione del contratto ("Gestore del Contratto" o responsabile organizzativo) con indicazione di compiti, poteri e responsabilità a esso attribuiti;
- b) l'accettazione da parte del gestore del contratto di ruoli e compiti assegnati;
- c) l'autorizzazione da parte di posizione superiore abilitata che sia diversa dal gestore del contratto in caso di modifiche/integrazioni e/o rinnovi dello stesso contratto;
- d) che il Gestore del Contratto riceva un'adeguata formazione oltre che sui principi e le regole di condotta della Società, sul Codice Etico e sul Modello;
- e) che il Gestore del Contratto sia responsabile di:
 - i) monitorare e accertare la corretta esecuzione del Contratto;
 - ii) accertare e assicurare che la controparte operi sempre in conformità con i criteri di massima diligenza, onestà, trasparenza, integrità, nel rispetto del Modello e del Codice Etico della Società;
 - iii) evidenziare le eventuali possibili criticità eventualmente riscontrate nell'esecuzione del rapporto e delle attività svolte e allertare immediatamente la funzione competente.

Liste di riferimento

Obbligo di svolgere i controlli sulle controparti al fine di verificarne la presenza nelle c.d. "Liste di Riferimento". In caso di esito positivo del controllo, l'obbligo di astenersi dall'intrattenere rapporti con le predette terze parti qualora la motivazione dell'iscrizione sia connessa a circostanze / fatti della stessa tipologia / natura di quelli rilevanti ai fini del D. lgs. 231/01.

Rapporti con enti privati

- a) l'individuazione delle tipologie di rapporti e le relative modalità di gestione;
- b) le modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere agli esponenti di controparti private (società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgano attività professionale e di impresa) con il supporto delle funzioni competenti.

Conflitto di interessi

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano in caso di esistenza di relazioni privilegiate/conflitto di interesse tra il rappresentante della Società e la terza parte, l'obbligo di segnalarle, di astenersi dalla negoziazione/gestione del contratto delegandola ad altro soggetto/unità.

AS 07 Gestione delle spese di trasferta e rappresentanza

07.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati

- Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo (artt. 318 e 320 c.p.).

- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, induzione indebita a dare o promettere, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319 bis, 319 quater e 320 c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Ricettazione (art. 648 c.p.).
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

Reati di Criminalità organizzata

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).

Reati tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000).
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000).

07.2. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati con riferimento all'Attività Sensibile in oggetto al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

Gestione delle spese di trasferta e rappresentanza

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione delle spese di trasferta e rappresentanza prevedano:

- a) la definizione delle tipologie di spese ammesse a rimborso;
- b) controlli sulla completezza e accuratezza dei giustificativi a supporto delle spese sostenute;
- c) un sistema di rendicontazione che garantisca la tracciabilità delle spese e dei flussi autorizzativi;
- d) la compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo in cui sono riportati nome/funzione delle persone/società a favore delle quali s'intendono sostenere le spese e la sottoposizione del modulo all'autorizzazione della posizione abilitata;
- e) la compilazione e sottoscrizione del modulo di rendiconto specificando il nome e il titolo del destinatario, il nome e il titolo di ciascun beneficiario della spesa e lo scopo della spesa medesima con allegata la documentazione giustificativa delle spese effettuate e, a eccezione dei casi previsti come motivi di urgenza o di impossibilità

operativa, la modulistica autorizzativa prevista relativa alla richiesta di autorizzazione spese di rappresentanza verso terzi;

f) le modalità di gestione delle note spese in caso di dimissioni del dipendente.

AS 08 Gestione degli omaggi e delle liberalità

08.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati

- Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo (artt. 318 e 320 c.p.).
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319 bis, 319 quater e 320 c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Ricettazione (art. 648 c.p.).
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

Reati di Criminalità organizzata

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).

08.2. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati con riferimento all'Attività Sensibile in oggetto al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

Omaggi e liberalità in uscita

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione degli omaggi e liberalità in uscita prevedano:

- a) la definizione delle tipologie, e delle finalità degli omaggi consentiti;

- b) dei sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle liberalità e dei relativi destinatari;
- c) la definizione di specifici livelli autorizzativi in relazione all'erogazione di omaggi e liberalità.

Omaggi e liberalità in entrata

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione degli omaggi e liberalità in entrata prevedano:

- a) la definizione dei criteri per l'accettabilità degli omaggi e delle liberalità e dei limiti per l'accettabilità degli omaggi;
- b) dei sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle liberalità e della società/persona che ha effettuato tale liberalità o omaggio ed eventuali soglie di valore.

AS 09 Gestione delle sponsorizzazioni

09.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati

- Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo (artt. 318 e 320 c.p.).
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319 bis, 319 quater e 320 c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Ricettazione (art. 648 c.p.).
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

Reati di Criminalità organizzata

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).

Reati tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000).
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000).

09.2. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati con riferimento all'Attività Sensibile in oggetto al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

Gestione delle sponsorizzazioni

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione delle sponsorizzazioni prevedano:

- a) la definizione di un budget annuale per l'erogazione di sponsorizzazioni;
- b) l'autorizzazione con adeguata motivazione delle sponsorizzazioni che si verificano verso soggetti che possiedono residenza e/o il conto corrente bancario dei beneficiari risultano essere in paesi a regime fiscale privilegiato (c.d. black list);
- c) la redazione per iscritto del contratto di sponsorizzazione;
- d) l'impegno dell'erogante a rispettare le leggi applicabili e a effettuare le dovute registrazioni contabili/fiscali in modo corretto e trasparente;
- e) l'erogazione di somme in coerenza con il budget approvato;
- f) il divieto di effettuare pagamenti per importi superiori ai valori indicati nella documentazione di riferimento (es: contratto).

Rapporti con enti privati

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito dell'acquisto di beni servizi e consulenze prevedano:

- a) l'individuazione delle tipologie di rapporti e le relative modalità di gestione;
- b) le modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere agli esponenti di controparti private (società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgano attività professionale e di impresa) con il supporto delle funzioni competenti.

Liste di riferimento

Obbligo di svolgere i controlli sulle controparti al fine di verificarne la presenza nelle c.d. "Liste di Riferimento". In caso di esito positivo del controllo, l'obbligo di astenersi dall'intrattenere rapporti con le predette terze parti qualora la motivazione dell'iscrizione sia connessa a circostanze / fatti della stessa tipologia / natura di quelli rilevanti ai fini del D. lgs. 231/01.

AS 10 Gestione delle attività di marketing

10.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati

- Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo (artt. 318 e 320 c.p.).
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319 bis, 319 quater e 320 c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.).
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis 1 c.p.).
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.).
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies 1 c.p.).
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.).
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art.302 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Ricettazione (art. 648 c.p.).
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- Autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).

Delitti di criminalità organizzata

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis).
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1971, comma 3).
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o impostazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941).
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941).

Razzismo e xenofobia

- Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).

Reati tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000).

10.2. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati con riferimento all'Attività Sensibile in oggetto al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

Gestione delle attività di marketing

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione delle attività di marketing prevedano prevedano:

- a) la verifica della coerenza dei contenuti del materiale pubblicitario con le leggi che tutelano i diritti di proprietà industriale e la concorrenza;
- b) attività di monitoraggio della campagna digitale al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza della strategia comunicativa adottata;
- c) le modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni oggetto di diffusione;
- d) l'esecuzione delle verifiche circa la correttezza, la completezza e la veridicità delle informazioni richieste/predisposte per l'elaborazione dei comunicati stampa;
- e) la formale definizione delle modalità di diffusione dei dati e delle informazioni (a livello cartaceo ed elettronico);
- f) la comunicazione al pubblico di informazioni palesi, veritiere e corrette; trasparenti e riconoscibili come tale (con divieto, in primo luogo della pubblicità subliminale) per modo che il soggetto che le riceve non le subisca passivamente; non devono inneggiare a qualità o effetti inesistenti; sleali, con particolare riguardo ai concorrenti;
- g) l'individuazione dei responsabili che devono assicurare una reale ed effettiva supervisione delle comunicazioni diffuse al pubblico, mediante controlli preventivi e a posteriori.

Gestione degli eventi

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione delle attività di marketing prevedano prevedano:

- a) la definizione di un piano e di un budget annuale per l'organizzazione di Eventi, che sia approvato e monitorato;
- b) un preventivo dettagliato dell'evento che deve essere sottoposto a adeguati

livelli di verifica e autorizzazione, in coerenza con il budget;

- c) la lista degli invitati formalizzata ed approvata in coerenza con le finalità dell'evento;
- d) chiarire livelli di controllo sui rendiconti delle spese sostenute per l'evento;
- e) verifiche, anche "on site" sull'effettivo e corretto svolgimento dell'evento.

Liste di riferimento

Obbligo di svolgere i controlli sulle controparti al fine di verificarne la presenza nelle c.d. "Liste di Riferimento". In caso di esito positivo del controllo, l'obbligo di astenersi dall'intrattenere rapporti con le predette terze parti qualora la motivazione dell'iscrizione sia connessa a circostanze / fatti della stessa tipologia / natura di quelli rilevanti ai fini del D. lgs. 231/01.

AS 11 Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dell'ambiente

11.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati ambientali

- Traffico illecito di rifiuti (d.lgs. n.152/2006, art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d.lgs152/2006, art. 258);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (d.lgs152/2006, art. 260-bis);

11.2. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati con riferimento all'Attività Sensibile in oggetto al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

Politica e obiettivi

Esistenza di un documento formalizzato di Politica che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza e ambiente che la Società stabilisce di raggiungere.

Piani annuali e pluriennali

Esistenza di un Piano Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente, approvato dagli organi societari delegati.

Norme e documentazione a sistema.

Esistenza di normative aziendali che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità relative alla gestione ed archiviazione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza e ambiente.

Controllo operativo - Misure di prevenzione e protezione

Definizione di ruoli, responsabilità e modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione nonché efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Organizzazione e Responsabilità – Sistema di deleghe di funzioni

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che: i) prevedano una formale designazione e la tracciabilità della formale accettazione da parte dei soggetti delegati; ii) definiscano, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure; iii) prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia; iv) prevedano l'assegnazione di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate; v) prevedano l'assegnazione di potere di spesa adeguato, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate; vi) prevedano l'assegnazione di un obbligo di rendicontazione formalizzata sui poteri delegati, con modalità prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

Informazione e formazione

Esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che regolamenti il processo di formazione del personale sulle tematiche di salute e sicurezza e ambiente.

Consultazione e comunicazione

Esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza e ambiente.

Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni

Esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che indichi le modalità di rilevazione, registrazione ed investigazione degli infortuni, degli incidenti e dei quasi incidenti.

Gestione delle emergenze

Esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo per la gestione delle emergenze atte a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno.

Manutenzione ed ispezione degli asset aziendali

Esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini le modalità di manutenzione/ispezione degli asset aziendali.

Audit

Esistenza di uno strumento normativo e/organizzativo che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della salute e sicurezza e ambiente.

Riesame

Esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli,

responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame aziendale in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente.

Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Esistenza del documento di Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite dalla normativa vigenti.

Organizzazione e Responsabilità – Datore di Lavoro e del Dirigente Delegato

Esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura datoriale che tengano conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva.

Organizzazione e Responsabilità – RSPP /Medico Competente / RLS / Incaricati Emergenze.

Esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente e dei lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso.

Organizzazione e Responsabilità – Sicurezza negli appalti e nei cantieri temporanei o mobili

Esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione dei Responsabili dei Lavori e Coordinatori.

Sorveglianza sanitaria

Esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini la gestione dei dati sulla sorveglianza sanitaria.

Autorizzazioni

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che i) disciplinino le attività di ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni affinché siano svolte in osservanza alle prescrizioni normative vigenti; ii) identifichino le modalità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica di autorizzazioni preesistenti; iii) definiscano ruoli, responsabilità e modalità di predisposizione dell'idonea documentazione prevista al fine della presentazione della domanda di autorizzazione; iv) definiscano le modalità di comunicazione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, sua modifica e/o rinnovo alle figure interessate; v) definiscano la tracciabilità dell'iter autorizzativo dalla raccolta dei dati fino alla comunicazione dell'esito dello stesso; vi) definiscano le modalità del monitoraggio della validità dell'autorizzazione e del mantenimento della stessa (es. scadenziario).

Monitoraggio dei punti di scarico

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che definiscano ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività connesse: a) all'identificazione e aggiornamento dei punti di scarico e di campionamento; b) alla definizione del programma dei campionamenti e delle analisi degli scarichi in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente; c) al monitoraggio dei dati riguardanti gli scarichi, ivi compresi i certificati analitici delle analisi e i campionamenti effettuati; d) alla verifica periodica operativa dello stato dei sistemi di raccolta e collettamento di acque meteoriche e di lavaggio.

Gestione dei rifiuti - Raccolta, caratterizzazione e classificazione

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che definiscano ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di: i) raccolta e

movimentazione interna dei rifiuti prodotti nei siti produttivi e nei cantieri; ii) identificazione, caratterizzazione (redazione dei certificati di analisi dei rifiuti), classificazione e registrazione dei rifiuti; iii) verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista, nel rispetto della normativa vigente, per la movimentazione dei rifiuti; iv) predisposizione e verifica della corretta compilazione della documentazione di identificazione e accompagnamento dei rifiuti, in tutte le fasi della loro gestione.

Gestione dei rifiuti-Deposito temporaneo

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che regolamentino l'attività di gestione dei rifiuti-deposito temporaneo. Nello specifico: i) la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti; ii) l'identificazione delle aree destinate al deposito temporaneo di rifiuti; iii) la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo; iv) l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.

Selezione dei fornitori – Terzi che svolgono attività rilevanti da un punto di vista ambientale.

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che regolamentino le attività di selezione dei fornitori e successivo affidamento dei contratti affinché i fornitori a cui vengono affidate attività rilevanti da un punto di vista ambientale siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. In particolare, tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- a) identificazione delle tipologie di fornitori rilevanti da un punto di vista ambientale (es. Recuperatori, smaltitori, intermediari e trasportatori di rifiuti, manutenzioni e più in generale altre attività che possono comportare la commissione di un reato ambientale);
- ii) qualifica iniziale e riquilifica periodica dei fornitori per la verifica dell'idoneità tecnica, del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali (es. idoneità tecnica, possesso delle iscrizioni/autorizzazioni/abilitazioni obbligatorie, disponibilità di mezzi idonei da parte degli appaltatori, adozione di sistemi di gestione certificati);
- b) definizione di specifiche tecniche e clausole contrattuali riguardanti le questioni relative al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale applicabili (con particolare riferimento a quelle legate ai reati ambientali previsti dal d. lgs. 231/01) e all'attribuzione di responsabilità in materia ambientale (es. responsabilità in materia di gestione dei rifiuti, obbligo di informativa periodica alla committente, titolarità di eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività affidata);
- iii) definizione delle informazioni che devono essere date ai fornitori riguardo le norme e prescrizioni che devono essere rispettate nell'ambito dello svolgimento della loro attività presso le aree della società o per conto della società.

Monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale

Esistenza di norme aziendali per il monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale affinché le attività siano svolte in conformità a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione.

AS 15 Gestione dei sistemi informativi

15.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

- Documenti informatici (art. 491 - bis c.p.).
- Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615- ter c.p.).
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.).
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 - quinquies c.p.).
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 – quater c.p.).
- Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quinquies c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 - bis c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 - quater c.p.).

Reati di criminalità organizzata

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).

Reati tributari

- Occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000).

15.2. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati con riferimento all'Attività Sensibile in oggetto al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

Misure di sicurezza informatica

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che regolamentino la sicurezza informatica anche con riferimento alla salvaguardia delle informazioni, attraverso l'adozione delle misure più consone alla tipologia di infrastruttura e di catena tecnologica. Nello specifico:

- a) definizione di un approccio di analisi e valutazione dei rischi specifici in ambito informatico e della relativa metodologia;
- b) definizione dei criteri per l'identificazione dei documenti elettronici con valore probatorio, ovvero oggetto di "conservazione sostitutiva" e riferimenti alla normativa applicabile e le relative modalità di gestione implementate;
- c) definizione dei principi di classificazione dei dati e delle informazioni (confidenzialità, autenticità e integrità) coinvolte dalla gestione degli applicativi aziendali;
- d) procedure di backup periodico delle informazioni nonché delle informazioni

salvate nelle aree condivise centralizzate;

e) modalità di gestione delle aree di condivisione informazione e relative misure di sicurezza, e conservazione dei dati sensibili.

Accesso ai sistemi informativi

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano un adeguato sistema di gestione degli accessi alle informazioni, al sistema informatico, alla rete, agli applicativi ed alla relativa infrastruttura, attraverso l'adozione delle misure più consone alla tipologia di apparato e di catena tecnologica in esame. Nello specifico:

- a) procedimenti di registrazione e deregistrazione delle utenze per accordare e revocare, in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto o dei compiti assegnati, l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi, anche di terzi;
- b) assegnazione di privilegi specifici ai diversi utenti o categorie di utenti in base ad un processo autorizzativo interno in ottica di segregazione dei profili applicativi;
- c) rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti.

Sicurezza delle utenze e sessioni di utilizzo

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano un adeguato sistema di controllo sulla sicurezza delle utenze e sessioni di utilizzo, attraverso l'adozione delle misure più consone alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame. Nello specifico:

- a) autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password od altro sistema di autenticazione sicura;
- b) misure specifiche atte ad evitare l'utilizzo dei codici identificativi da parte di una pluralità di soggetti;
- c) chiusura di sessioni inattive dopo un periodo di tempo definito;
- d) sospensione delle utenze in seguito ad un numero predefinito di tentativi di accesso fallito.

Modifica dei dati in ambiente di produzione

Adozione di uno strumento normativo/organizzativo che preveda che la modifica di dati e informazioni in ambiente di produzione sia sottoposta a controlli autorizzativi di tipo preventivo e a controlli di monitoraggio a posteriori, al fine di assicurare la corretta e completa esecuzione delle attività sotto il profilo tecnico e che non siano state effettuate attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle autorizzate. A titolo esemplificativo, gli strumenti normativi adottati dalla Società dovranno prevedere le modalità di definizione e validazioni delle specifiche funzionali relative alla modifica, le modalità di gestione di ambiente di testing, e lo svolgimento delle relative attività di testing prima del rilascio in produzione, ivi inclusa la validazione dei risultati di testing da parte dei referenti aziendali competenti.

Utilizzo di risorse informatiche e telematiche

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano che, nei casi in cui sia prevista la protezione dei documenti elettronici con valore probatorio attraverso la firma digitale, la Società disponga l'adozione delle misure più consone alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame. Nello specifico:

- a) adozione di un Manuale di Conservazione Sostitutiva come richiesto dalla Legge;

- b) esercizio dell'attività di Registration Authority internamente o affidata a un terzo;
- c) modalità di gestione delle chiavi crittografiche per la protezione delle informazioni.

Sicurezza perimetrale

Adozione di uno strumento normativo e/o organizzativo che preveda che la protezione del sistema informatico e telematico da software pericoloso (es. worm e virus) venga garantita da parte della Società, in base alla tipologia di apparato e di catena tecnologica in esame, attraverso l'utilizzo di antivirus, il processo di patch management e la configurazione di firewall, IPS/IDS. Qualsiasi modifica alle configurazioni di sicurezza perimetrale (es. apertura di porte verso l'esterno) è sottoposta ad adeguati controlli autorizzativi.

Incidenti e problemi di sicurezza informatica

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica. Nello specifico:

- a) adozione di canali gestionali per la comunicazione degli incidenti e problemi;
- b) analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione del root cause;
- c) gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva;
- d) produzione e l'analisi di report e trend sugli incidenti e sui problemi e l'individuazione di azioni preventive;
- e) manutenzione delle basi dati contenenti informazioni su errori e vulnerabilità di sicurezza noti non ancora risolti.

Sicurezza fisica dell'hardware e delle reti

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano che la Società disponga l'adozione di controlli che mitigano i rischi specifici legati a:

- a) accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature con particolare attenzione ai locali dedicati ai centri di elaborazione dati gestiti direttamente;
- b) danni e interferenze alle apparecchiature che garantiscono la connettività e le comunicazioni.

Sicurezza delle comunicazioni

Adozione di uno strumento normativo e/o organizzativo che preveda che la sicurezza del sistema informatico e telematico venga garantita da parte della Società attraverso l'adozione delle misure più consone alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, tra le quali la previsione di strumenti di protezione idonei a garantire la sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il business aziendale e di carattere confidenziale anche con terzi, al fine di evitare intercettazioni, interruzioni di comunicazioni e/o conseguenti alterazioni dei contenuti.

Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione del software

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano che la

Società identifichi i requisiti di sicurezza e di conformità tecnica (ove applicabile) in fase di acquisizione e manutenzione del software.

Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dell'hardware e degli apparati di comunicazione.

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano che la Società identifichi i requisiti di sicurezza e di conformità tecnica (ove applicabile) in fase di acquisizione e manutenzione dell'hardware e degli apparati di comunicazione, disponendo l'adozione delle misure più consone alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, quali l'implementazione di processi di "configuration management" e di "asset management" che tengano conto degli aspetti di sicurezza rilevanti.

AS 16 Gestione della tesoreria

16.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati

- Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo (artt. 318 e 320 c.p.).
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319 bis, 319 quater e 320 c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Ricettazione (art. 648 c.p.).
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

Reati di criminalità organizzata

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.).
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 bis 1 c.p.).

- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.).
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies 1 c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.).

Reati tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000).
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000).
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 493-ter c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

16.2. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati con riferimento all'Attività Sensibile in oggetto al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

Gestione degli incassi

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione della tesoreria prevedano:

- a) ruoli aziendali responsabili e formale definizione delle modalità operative per la gestione degli incassi anche nel caso in cui il Cliente sia un'azienda del Gruppo;
- b) la profilazione delle utenze, che consenta l'accesso al sistema di gestione degli incassi e dei crediti alle sole risorse autorizzate;
- c) il monitoraggio dei crediti scaduti/in scadenza;

Gestione dei flussi in uscita

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione della tesoreria prevedano:

- a) la profilazione delle utenze, che consenta l'accesso al sistema di gestione dei pagamenti alle sole risorse autorizzate;
- b) la definizione di limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, anche attraverso la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
- c) l'esecuzione di verifiche circa la coerenza dei dati presenti nella fattura passiva e nell'ordine di acquisto a sistema/contratto;
- d) la formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle disposizioni/lettere di pagamento in relazione ai livelli autorizzativi definiti ;
- e) ruoli aziendali responsabili e formale definizione delle modalità operative per la contabilizzazione delle operazioni;
- f) l'esecuzione di verifiche in sede di apertura/modifica dell'anagrafica fornitori a

sistema circa la piena corrispondenza tra il nome del fornitore e l'intestazione del conto su cui far pervenire il pagamento;

- g) il divieto di effettuare pagamenti su conti cifrati;
- h) il divieto di utilizzo di Istituti di credito privi di insediamenti fisici (c.d. Istituti virtuali);
- i) la verifica del rispetto del divieto di impiego di risorse finanziarie a favore di soggetti indicati nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia), o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.
- j) l'autorizzazione all'utilizzo di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o servizi.

Rapporti con enti privati

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione della tesoreria prevedano:

- a) l'individuazione delle tipologie di rapporti e le relative modalità di gestione;
- b) le modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere agli esponenti di controparti private (società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgano attività professionale e di impresa) con il supporto delle funzioni competenti.

AS 17 Gestione della fiscalità

17.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati

- Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo (artt. 318 e 320 c.p.).
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319 bis, 319 quater e 320 c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Ricettazione (art. 648 c.p.).
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

- Autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.).

Reati di criminalità organizzata

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).

Reati tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000).
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000).
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000).

17.2. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati con riferimento all'Attività Sensibile in oggetto al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

Gestione del rischio fiscale

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione della fiscalità prevedano:

- a) l'adozione di una chiara e documentata strategia fiscale nella quale siano evidenziati gli obiettivi dei vertici aziendali in relazione alla variabile fiscale. La strategia deve riflettere la propensione al rischio di impresa, il grado di coinvolgimento dei vertici aziendali nelle decisioni di pianificazione fiscale e gli obiettivi che l'impresa si pone in relazione ai processi di gestione del rischio fiscale;
- b) l'esplicazione delle responsabilità attribuite in relazione ai ruoli e ai processi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale;
- c) il monitoraggio dei principali cambiamenti che riguardano la Società, ivi comprese le modifiche della legislazione fiscale;
- d) la trasmissione di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti, contenente gli esiti dell'esame periodico e delle verifiche effettuate sugli adempimenti tributari, le attività pianificate, i risultati connessi alle misure messe in atto per rimediare eventuali carenze emerse a seguito del monitoraggio.

Gestione del processo di determinazione delle imposte e tenuta dei registri fiscali

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione della fiscalità prevedano:

- a) ruoli aziendali responsabili del monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento e del rispetto dei relativi adempimenti;
- b) la formale definizione delle scadenze per la predisposizione della documentazione richiesta dalla normativa e/o di eventuali comunicazioni specifiche;
- c) la formale definizione delle modalità e dei criteri per la determinazione delle imposte dirette e indirette;
- d) la formale identificazione dei flussi di comunicazione tra i soggetti/Funzioni coinvolti nelle attività in cui è articolato il processo di cui sopra e definizione delle modalità operative di trasferimento delle informazioni.

Predisposizione e approvazione dei modelli di versamento dichiarativi

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione della fiscalità prevedano:

- a) l'individuazione formale delle modalità di elaborazione dei dati necessari alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed alla liquidazione dei relativi tributi;
- b) l'esecuzione di verifiche circa la completezza, correttezza e veridicità dei Dati necessari al calcolo delle imposte;
- c) l'esecuzione di verifiche circa la conformità della dichiarazione presentata, con copia cartacea conservata agli atti della Società;
- d) l'apposizione di firma autografa del legale rappresentante sulla copia cartacea che resta agli atti della Società;
- e) la formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei modelli dichiarativi e di versamento delle imposte;
- f) il monitoraggio e rispetto delle tempistiche per la presentazione delle dichiarazioni annuali e per il versamento delle imposte;
- g) l'archiviazione della documentazione prodotta nel corso delle attività di predisposizione ed approvazione dei modelli di versamento/dichiarativi.

Clausole di gestione del rischio fiscale

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione della fiscalità prevedano l'inserimento di apposite clausole contrattuali con le quali la controparte si impegna ad effettuare con completezza e trasparenza tutti gli adempimenti tributari previsti a suo carico dalla normativa vigente e a collaborare, ove previsto, con l'Amministrazione finanziaria.

AS 18 Gestione della contabilità e redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio e rapporti e con gli organi di vigilanza e controllo**18.1. Fattispecie di reato applicabili**

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati societari

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
- Fatti di lieve entità (art. 2621 c.c.).
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.).
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Ricettazione (art. 648 c.p.).
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- Autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.).

Reati di criminalità organizzata

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).

Reati tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000).
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000).
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000).

18.2. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati con riferimento all'Attività Sensibile in oggetto al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

Gestione della contabilità

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione della contabilità e redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio e rapporti con gli organi di vigilanza e controllo prevedano:

- a) il monitoraggio costante dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;
- b) la profilazione delle utenze per l'accesso al sistema informativo aziendale dedicato alla gestione della contabilità (gestione delle utenze e delle password relative al sistema informativo utilizzato per la registrazione contabile delle operazioni aziendali);
- c) la formale definizione delle modalità e dei criteri per la registrazione e la validazione delle scritture contabili;
- d) l'esecuzione delle verifiche circa la completa e corretta registrazione delle scritture contabili nel sistema informativo aziendale dedicato alla gestione della contabilità;
- e) l'identificazione dei ruoli aziendali responsabili del monitoraggio e della gestione dell'anagrafica dei conti a sistema;
- f) l'identificazione dei ruoli aziendali responsabili dell'approvazione formale dell'apertura / modifica / chiusura di un conto;
- g) l'esecuzione delle verifiche circa le richieste di apertura di nuovi conti volte ad assicurare la correttezza della relativa classificazione e descrizione;
- h) l'identificazione dei ruoli aziendali responsabili e autorizzati ad effettuare modifiche al Piano dei conti (creazione, modifica e/o eliminazione di conti);
- i) l'identificazione dei ruoli aziendali responsabili e formale definizione delle modalità operative relativi al riesame periodico delle modifiche al Piano dei conti;
- j) la formale definizione delle modalità attraverso le quali vengono tracciate e documentate le modifiche apportate al Piano dei conti;
- k) l'esecuzione delle verifiche su eventuali voci di conto non utilizzate, ruoli aziendali responsabili di tali verifiche e formale definizione delle modalità con le quali vengono effettuate tali verifiche;
- l) la formale definizione delle modalità con le quali viene tracciato il processo di formazione dei dati contabili;
- m) l'esecuzione di verifiche circa la precisione e la veridicità dei registri contabili;
- n) verifiche circa la corretta identificazione di chi di competenza a cui divulgare gli errori, le omissioni e/o le falsificazioni degli stessi;
- o) l'utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità e la riservatezza dei flussi informativi relativi alla gestione della contabilità.

Valutazione e stima delle poste di bilancio

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione della contabilità e redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio e rapporti con gli organi di vigilanza e controllo prevedano:

- a) identificazione dei ruoli aziendali responsabili della predisposizione delle ipotesi di stime e valutazioni;
- b) identificazione dei ruoli aziendali responsabili della validazione di tali stime e valutazioni;
- c) identificazione dei ruoli aziendali responsabili dell'analisi e della validazione delle informazioni/dati ricevuti;
- d) esecuzione di verifiche circa la completezza e correttezza delle informazioni propedeutiche all'effettuazione delle stime delle poste in bilancio;
- e) utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità e la riservatezza dei flussi informativi relativi alla valutazione e stima delle poste in bilancio;
- f) archiviazione della documentazione prodotta nel corso della valutazione e stima delle poste in bilancio.

Predisposizione del bilancio d'esercizio

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione della contabilità e redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio e rapporti con gli organi di vigilanza e controllo prevedano:

- a) la definizione di livelli autorizzativi interni finalizzata alla definizione del progetto di bilancio d'esercizio;
- b) la definizione delle responsabilità per le attività di chiusura del bilancio d'esercizio;
- c) l'identificazione chiara e completa dei dati e delle notizie che ciascuna funzione/società deve fornire, dei criteri per l'elaborazione dei dati e della tempistica per la loro consegna alla funzione responsabile della redazione del bilancio d'esercizio/bilancio consolidato;
- d) la messa a disposizione della bozza del bilancio d'esercizio a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione tempestivamente rispetto alla riunione per l'approvazione dello stesso, nel rispetto dei tempi previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio;
- e) l'individuazione della funzione competente a procedere alla verifica di ogni operazione avente rilevanza economica, finanziaria o patrimoniale e a garantire l'esistenza, a fronte di ogni registrazione contabile, di adeguati supporti documentali;
- f) la definizione di norme che definiscono con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio e le modalità operative per la loro contabilizzazione;
- g) il programma di formazione di base rivolto a tutte le funzioni organizzative coinvolte nella produzione di informazioni necessarie alla redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio.

Gestione degli affari legali e societari e rapporti con gli organi di controllo

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della

gestione della contabilità e redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio e rapporti con gli organi di vigilanza e controllo prevedano:

- a) svolgimento di riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale e la Funzione Fiscale per l'esame e condivisione dei documenti contabili societari da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, nonché ai fini della valutazione di possibili criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- b) la gestione delle richieste di informazioni, di dati e di documenti (consegnati o resi disponibili) ricevute da Soci e Collegio Sindacale e che le stesse siano improntate ai principi di trasparenza e collaborazione;
- c) pianificazione di incontri periodici tra la Funzione Finance, il Collegio Sindacale e l'OdV, flussi informativi fra i vari organi societari e i vertici aziendali e l'OdV;
- d) utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità e la riservatezza dei flussi informativi relativi alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale.
- e) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali;
- f) predisposizione dei documenti necessari allo svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci e verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
- g) segregazione tra chi si occupa della predisposizione della documentazione da fornire agli organi sociali e chi ne autorizza l'invio.

AS 19 Affari Legali e Societari

19.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Reati societari

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.).
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.).
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.).
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
- Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.).

Reati di Criminalità organizzata

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).

19.2. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati con riferimento all'Attività Sensibile in oggetto al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

Gestione degli affari legali e societari e rapporti con gli organi di controllo

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione degli affari legali e societari prevedano:

- a) svolgimento di riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale e la Funzione Fiscale per l'esame e condivisione dei documenti contabili societari da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, nonché ai fini della valutazione di possibili criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- b) la gestione delle richieste di informazioni, di dati e di documenti (consegnati o resi disponibili) ricevute da Soci e Collegio Sindacale e che le stesse siano improntate ai principi di trasparenza e collaborazione;
- c) pianificazione di incontri periodici tra la Funzione Finance, il Collegio Sindacale e l'OdV, flussi informativi fra i vari organi societari e i vertici aziendali e l'OdV;
- d) utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità e la riservatezza dei flussi informativi relativi alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale.
- e) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali;
- f) predisposizione dei documenti necessari allo svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci e verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
- g) segregazione tra chi si occupa della predisposizione della documentazione da fornire agli organi sociali e chi ne autorizza l'invio.

Rapporti con enti privati

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione della contabilità e redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio e rapporti con gli organi di vigilanza e controllo prevedano:

- a) l'individuazione delle tipologie di rapporti e le relative modalità di gestione;
- b) le modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere agli esponenti di controparti private (società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgano attività professionale e di impresa) con il supporto delle funzioni competenti.

Conflitto di interessi

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano in caso di esistenza di relazioni privilegiate/conflitto di interesse tra il rappresentante della Società e la terza parte, l'obbligo di segnalarle, di astenersi dalla negoziazione/gestione del contratto delegandola ad altro soggetto/unità.

AS 20 Gestione del contenzioso e dell'attività stragiudiziale

20.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati

- Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo (artt. 318 e 320 c.p.).

- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319 bis, 319 quater e 320 c.p.).
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Reati di Criminalità organizzata

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

20.2. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati con riferimento all'Attività Sensibile in oggetto al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente.

Gestione del contenzioso e dell'attività stragiudiziale

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione del contenzioso e dell'attività stragiudiziale prevedano:

- a) l'obbligo di improntare i rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con la Pubblica Amministrazione nell'ambito dei contenziosi giudiziari e dei rapporti con la Magistratura ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità;
- b) le modalità operative adottate per il monitoraggio dei procedimenti legali;
- c) il report periodico di aggiornamento sui contenziosi in essere.

APPENDICE NORMATIVA

APPENDICE NORMATIVA

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1 Principi generali della responsabilità amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, emanato in esecuzione della delega contenuta nell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

In particolare, il Decreto ha previsto che gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, sono responsabili nel caso in cui i propri apicali, o coloro che operano sotto la direzione o la vigilanza di questi, commettano alcune fattispecie di reato, tassativamente individuate, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Il fine della norma è quello di sensibilizzare gli enti sulla necessità di dotarsi di una organizzazione interna idonea a prevenire la commissione di reati da parte dei propri apicali o delle persone che sono sottoposte al loro controllo.

Si noti che la responsabilità amministrativa dell'Ente non è sostitutiva di quella penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato previsto dal Decreto (c.d. reato presupposto), ma si aggiunge ad essa.

Le fattispecie di reato cui si applica la disciplina in esame possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- reati commessi nei rapporti con la P.A e di corruzione (artt. 24 e 25);
- delitti contro la fede pubblica (art. 25-bis);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione (art. 25-quater);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1);
- reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);

- reati ambientali (art. 25-undecies);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)
- reati di razzismo e xenofobia (art.25-terdecies);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25-quaterdecies);
- reati Tributarî (art. 25-quinquiesdecies);
- reati di Contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies).

È riportato nell'allegato 1 "Appendice Normativa" al presente Modello il dettaglio delle singole fattispecie di reato presupposto previste dal Decreto.

1.2 I presupposti della responsabilità amministrativa degli Enti

1.2.1 I soggetti attivi del reato-presupposto ed il loro "legame" con l'Ente

L'art. 5, comma 1, del Decreto, indica le persone fisiche il cui comportamento delittuoso fa derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, in virtù della teoria della c.d. immedesimazione organica.

Ai sensi di tale articolo, difatti, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persona che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Con riferimento ai soggetti individuati *sub a*), è bene evidenziare che, per il Legislatore, non è necessario che la posizione apicale sia rivestita "in via formale", ma è sufficiente che le funzioni esercitate, anche "di fatto" siano effettivamente di gestione e di controllo (come rilevato dalla Relazione Ministeriale al Decreto, difatti, devono essere esercitate entrambe).

1.2.2 Interesse o vantaggio dell'Ente

Come si è detto, le persone fisiche dal cui comportamento delittuoso può derivare la responsabilità amministrativa devono aver commesso il c.d. reato presupposto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

L'interesse dell'Ente presuppone sempre una verifica *ex ante* del comportamento delittuoso tenuto dalla persona fisica, mentre il "vantaggio" richiede sempre una verifica *ex post* e può essere tratto dall'Ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse. I termini "interesse" e "vantaggio" hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi e hanno ciascuno una specifica ed autonoma rilevanza, in quanto può ben accadere, ad esempio, che una condotta che inizialmente poteva sembrare di interesse per l'ente, poi, di fatto, a posteriori non porti il vantaggio sperato.

L'Ente non risponde, di converso, se le persone indicate sub 1.2.1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o dei terzi: in tale evenienza, infatti, si tratterebbe di un vantaggio in un certo qual modo "fortuito", come tale non attribuibile alla volontà dell'ente.

Nell'ipotesi in cui la persona fisica abbia commesso il c.d. reato presupposto nel "prevalente" interesse proprio o di terzi e l'Ente non abbia ricavato vantaggio alcuno o ne abbia ricavato un vantaggio minimo, vi sarà comunque responsabilità e l'applicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, lett. a) del Decreto della sanzione pecuniaria ridotta della metà e comunque non superiore a € 103.291,38).

1.2.3 I reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti

La responsabilità amministrativa dell'Ente può essere configurata solo in relazione a quegli illeciti espressamente individuati come presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente dal D. Lgs. n. 231/2001 e/o dalla Legge n. 146/2006.

Si noti, che l'Ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa, in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto (c.d. principio di legalità).

1.3 Le condizioni per l'esonero della responsabilità amministrativa degli Enti

Gli articoli 6 e 7 del Decreto disciplinano le condizioni per l'esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

1.3.1 Responsabilità amministrativa dell'Ente e reati-presupposto commessi da soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

In base alle previsioni del d.lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001, se prova che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento sia stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone fisiche abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, di cui alla lettera b).

Ai fini dell'esimente del Modello quest'ultimo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare

- sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

Con il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in vigore a far data dal 15 luglio 2023, è stato modificato il comma 2-bis dell'art. 6 D.lgs. n. 231/2001, con la seguente nuova formulazione: *“I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)”*.

Il Modello è un complesso di regole e strumenti finalizzato a dotare l'Ente di un efficace sistema organizzativo e di gestione, che sia anche idoneo ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti poste in essere da coloro che operano per conto della società.

I Modelli possono essere adottati, garantendo le suindicate esigenze, anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto.

Preme evidenziare, in ogni modo, che il Decreto delinea un differente trattamento per l'Ente a seconda che il reato-presupposto sia commesso:

- a) da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

L'art. 7 del Decreto statuisce che se il reato-presupposto è stato commesso dalle persone indicate nell'art. 5, comma 1, lettera b), l'Ente è responsabile se la commissione del citato reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello dovrà prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello, inoltre, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.4 Le Linee Guida di Confindustria

Come già evidenziato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati, garantendo le suindicate esigenze, anche sulla base di codici di comportamento redatti

dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto.

Confindustria, la principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, raggruppa, su base volontaria, circa 150.000 imprese di tutte le dimensioni per un totale di oltre 5 milioni di addetti.

Confindustria si propone, per Statuto, di contribuire, insieme alle istituzioni politiche e alle organizzazioni economiche, sociali e culturali, nazionali ed internazionali, alla crescita economica e al progresso sociale del Paese.

Anche in tale ottica, e per essere d'ausilio alle imprese associate, Confindustria ha emanato le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001".

La prima versione delle Linee Guida, elaborata nel 2002 dal Gruppo di lavoro sulla "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", costituito nell'ambito del Nucleo Affari Legali, Finanza e Diritto d'Impresa di Confindustria, è stata pubblicata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2004.

A seguito dei numerosi interventi legislativi che, nel frattempo, hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli Enti, estendendone l'ambito applicativo a ulteriori fattispecie di reato, il Gruppo di lavoro di Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi.

Il primo aggiornamento delle Linee Guida, del marzo 2008, il secondo aggiornamento è stato pubblicato nel marzo 2014, il terzo ed ultimo aggiornamento è stato pubblicato a giugno 2021.

Le nuove Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli organizzativi adeguano i precedenti testi alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, con il fine di fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei reati-presupposto previsti al Decreto alla data di giugno 2021.

Le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli forniscono alle associazioni e alle imprese – affiliate o meno all'Associazione – indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel Decreto.

Le indicazioni di tale documento, avente una valenza riconosciuta anche dal Decreto, possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, volte a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- individuazione delle modalità di commissione degli illeciti;
- esecuzione del *risk assessment*;
- individuazione dei punti di controllo tesi a mitigare il rischio reato;
- *gap analysis*.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere orientate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza ed individuazione dei criteri per la scelta di tale Organismo.

È opportuno evidenziare che:

- 1) la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida non inficia di per sé la validità del Modello;
- 2) le indicazioni fornite nelle Linee Guida richiedono un successivo adattamento da parte delle imprese.

Ogni modello organizzativo, infatti, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'impresa cui si applica. Il rischio reato di ogni impresa, difatti, è strettamente connesso al settore economico, dalla complessità organizzativa - non solo dimensionale - dell'impresa e dell'area geografica in cui essa opera.

1.5. Le sanzioni amministrative applicabili agli Enti

Il Decreto disciplina quattro tipi di sanzioni amministrative applicabili agli Enti per gli illeciti dipendenti da reato:

- 1) le sanzioni pecuniarie (e sequestro conservativo in sede cautelare), applicabili a tutti gli illeciti;
- 2) le sanzioni interdittive, applicabili anche come misura cautelare e comunque soltanto nei casi di particolare gravità di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- 3) confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- 4) pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La *ratio* della disciplina predisposta in ambito sanzionatorio è evidente: con la previsione delle sanzioni pecuniarie e interdittive si intende perseguire sia il patrimonio dell'ente che la sua operatività, mentre, con l'introduzione della confisca del profitto, si

vuole fronteggiare l'ingiusto ed ingiustificato arricchimento dell'Ente tramite la commissione di reati.

1.5.1 Le sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria è la sanzione fondamentale, applicabile sempre e a tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo di una quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37 ed è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

In ogni modo, l'importo della quota è sempre pari a 103,29 euro se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo (art. 12, comma 1, lett. a, del Decreto);
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità (art. 12, comma 1, lett. b, del Decreto).

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329,14.

Per quantificare il valore monetario della singola quota, pertanto, il giudice penale deve operare una "duplice operazione": deve dapprima determinare l'ammontare del numero delle quote sulla scorta dei citati indici di gravità dell'illecito, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta per attenuare le conseguenze del reato e, successivamente, determinare il valore monetario della singola quota tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Sono previste, infine, due ipotesi di riduzione della pena pecuniaria:

- 1) la prima concernente i casi di particolare tenuità del fatto, nel cui ambito la sanzione pecuniaria da irrogare non può essere superiore a euro 103.291,00 né inferiore ad euro 10.329,00;
- 2) la seconda è dipendente dalla riparazione o reintegrazione dell'offesa realizzata.

Comunque, l'art. 27 del Decreto fissa un limite invalicabile all'ammontare della sanzione, disponendo che l'Ente può essere chiamato a rispondere del pagamento della sanzione pecuniaria solo entro i limiti del fondo comune o del patrimonio.

1.5.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano unitamente alla sanzione pecuniaria, ma solamente in relazione ai reati-presupposto per i quali sono espressamente previste.

La loro durata non può essere inferiore a tre mesi e non può essere superiore a due anni.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività (comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività e si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata);
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni), salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico esercizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

La loro applicazione, pertanto, può, da un lato, paralizzare lo svolgimento dell'attività dell'Ente, dall'altro, condizionarla sensibilmente attraverso la limitazione della sua capacità giuridica o la sottrazione di risorse finanziarie.

Trattandosi di sanzioni particolarmente gravose, nel Decreto è stabilito che possano essere applicate solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Tali sanzioni, in ogni modo, non si applicano qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Non si applicano, inoltre, quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, "concorrono" le seguenti condizioni (c.d. riparazione delle conseguenze del reato):

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la

Pubblica Amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" ha introdotto una disciplina specifica per l'applicazione delle sanzioni interdittive ad alcuni reati contro la P.A., ovvero concussione, corruzione propria semplice e aggravata dal rilevante profitto conseguito dall'ente, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, dazione o promessa al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità da parte del corruttore, istigazione alla corruzione.

In particolare, la legge ha disposto un inasprimento del trattamento sanzionatorio, distinguendo due diverse forbici edittali a seconda della qualifica del reo: le sanzioni interdittive potranno avere una durata compresa tra 4 e 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale e tra 2 e 4 anni se il colpevole è un soggetto subordinato.

La legge ha invece disposto l'applicazione delle sanzioni interdittive nella misura base di cui all'art. 13, co. 2 del decreto 231 (3 mesi- 2 anni) qualora l'ente, per gli stessi delitti citati e prima della sentenza di primo grado, si sia adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato e abbia collaborato con l'autorità giudiziaria per assicurare le prove dell'illecito, per individuarne i responsabili e abbia attuato modelli organizzativi idonei a prevenire nuovi illeciti e ad evitare le carenze organizzative che li hanno determinati.

1.5.3 La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice, i quali, si può ipotizzare, saranno giornali "specializzati" o di "settore", ovvero potrà essere pubblicata mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale, il tutto a complete spese dell'ente.

Tale sanzione ha una natura meramente afflittiva ed è volta ad incidere negativamente sull'immagine dell'Ente.

1.5.4 La confisca del prezzo o del profitto del reato

Nei confronti dell'ente, con la sentenza di condanna, è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente).

Per "prezzo" del reato, si intendono le cose, il denaro o le altre utilità date o promesse per determinare o istigare alla commissione della condotta criminosa.

Per "profitto" del reato, si intende la conseguenza economica immediata ricavata dall'illecito.

La confisca per equivalente è divenuta, recentemente, uno degli strumenti più utilizzati per contrastare la c.d. criminalità del profitto.

Anche tale sanzione, come la precedente di cui *sub* 1.5.3 ha una diretta matrice penalistica.

1. Categorie di reato presupposto

In base al d.lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5 comma 1 del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.** Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal Decreto 231 (artt. 24 e 25 così come modificati dalla legge n. 190/2012, dalla legge n. 69/2015, dalla legge n. 3/2019, dal D.lgs. n. 75/2020 e dal D.I. n. 13/2022);
- **Delitti contro la fede pubblica,** quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, previsti dall'art. 25-bis del Decreto, introdotto dall'art. 6 del D.L.350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*", modificato dalla legge n. 99/2009 e dal d.lgs. n. 125/2016;
- **Reati societari.** L'art. 25-ter è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, modificato dalla legge n. 190/2012 e dalla legge. 69/2015, che, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa delle società anche a determinati reati societari;
- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (richiamati dall'art. 25-quater d.lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali*", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*";
- **Abusi di mercato,** richiamati dall'art. 25-sexies del d.lgs. n. 231/2001, così come modificato dalla L. 23 dicembre 2021 n. 238;
- **Delitti contro la personalità individuale,** previsti dall'art. 25 quinquies, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e modificato dalla legge 199/2016 e dall'art. 10, comma 1, lett. b), L. 6 febbraio 2006, n. 38 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, dalla L. n. 199/2016 e dalla Legge n. 238/2021;
- **Reati transnazionali.** L'art.10 della legge 16 marzo 2006 n.146 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente anche con

riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità;

- **Delitti contro la vita e l'incolumità individuale.** L'art. 25 quater.1 del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa dell'ente le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- **Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.** L'art. 25-septies, prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p. (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.** L'art.25 octies¹ del Decreto, introdotto dal d.lgs. n. 231/2007, modificato dalla L. 186/2014 che stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p.; modificato dal D.Lgs. n. 195/2021 (che modifica gli artt. 648, 648- bis, 648- ter e 648-ter.1 c.p.);
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati.** L'art. 24-bis del Decreto 231, introdotto dal D.L. del 23 Maggio 2008 n. 92 (modificato dai d.lgs. n. 7 e 8 del 2016, dal D.L. n. 105/2019 e dalla Legge n. 238/2021);
- **Delitti contro l'industria e il commercio,** richiamati dall'art. 25-bis n.1 del Decreto; introdotto dalla Legge del 23 Luglio 2009 n. 99;
- **Delitti di criminalità organizzata,** richiamati dall'art. 24-ter del Decreto aggiunto dalla L. n. 94/2009;
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore,** richiamati dall'art. 25-novies del Decreto, introdotto dalla Legge del 23 Luglio 2009 n. 99;
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.), richiamato dall'art. 25-decies del Decreto, aggiunto dalla Legge del 3 Agosto 2009 n.116 e successivamente modificato Decreto Legislativo del 7 Luglio 2011 n.121;
- **Reati ambientali,** richiamati dall'art. 25-undecies del Decreto, introdotto Legge del 3 Agosto 2009 n.116 e successivamente modificato dal Decreto Legislativo del 7 Luglio 2011 n.121, dalla legge n. 68/2015;
- **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,** richiamato dall'art. 25-duodecies del Decreto, introdotto dal comma 1 dell'art.2, Decreto Legislativo del 16 luglio 2012, n. 109;
- **Reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra**

- privati**, richiamati dall'art. 25 ter lett. s bis del Decreto, (articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 38/2017);
- **Reati di razzismo e xenofobia**, richiamati dal nuovo art. 25-terdecies introdotto dalla Legge del 20 novembre 2017 n. 167;
 - **Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, richiamati dall'art. 25 quaterdecies del Decreto, introdotto dalla L. 3 maggio 2019, n. 39;
 - **Reati tributari**, richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies introdotto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.lgs. n. 75/2020;
 - **Reati di contrabbando**, richiamati dall'art. 25-sexiesdecies introdotto dal D.lgs. n. 75/2020;
 - **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** introdotti dal D.Lgs. n. 184/2021;
 - **Delitti contro il patrimonio culturale** richiamati dall'art. 25-septiesdecies introdotti dalla L. 9 marzo 2022, n. 22 recante «*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*»;
 - **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**, richiamati dall'art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001), articolo aggiunto dalla L. 9 marzo 2022, n. 22 recante «*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*».

2. I reati presupposto previsti dal D.lgs. n. 231/2001

2.1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001)

Riportiamo qui di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate nel d.lgs. 231/2001 agli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e 25 (Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio).

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

La pena prevista per tale ipotesi di reato è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 2 n.1 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'unione Europea.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a quindicimila.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 c.p. riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro .

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema . La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p.², è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 355 c.p.

Frode in agricoltura (art. 2 L. n. 898/1986)

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti

² Si riporta il testo dell'art. 355 c.p.: "Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille. La pena è aumentata se la fornitura concerne: 1. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 2. cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; 3. cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da lire cinquecento a ventimila. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura".

Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore e il concusso.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a dodici anni.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità.

La pena prevista per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi; la pena per chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio è la reclusione sino a tre anni.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo (artt. 318 e 320 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio al caso in cui al fine di velocizzare l'ottenimento di un'autorizzazione da parte di un soggetto pubblico e un esponente aziendale prometta al pubblico ufficiale competente l'assunzione o l'attribuzione di una consulenza fittizia a un suo familiare).

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da tre a otto anni.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di

sicurezza detentiva.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui all'art. 318 e 319 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino a un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Anche in questo caso la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319 bis e 320 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio ad ipotesi corruttive nei confronti dei funzionari pubblici da parte di esponenti aziendali o a mezzo di consulenti per impedire la comminazione di sanzioni pecuniarie).

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione a interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a dieci anni.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319-bis c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti, nonché il pagamento o il rimborso dei tributi, nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine come le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenzino dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella

concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a venti anni, a seconda se dal fatto derivi un'ingiusta condanna e del tipo di ingiusta condanna inflitta;

Infatti, se dal fatto deriva ingiusta condanna l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è la reclusione da sei a quattordici anni.

Se deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è la reclusione da otto a venti anni.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

In questo caso la pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la medesima prevista dall'art. 318 c.p., diminuita di un terzo, se la fattispecie riguarda l'offerta o la promessa di denaro od altra utilità non dovuti.

Se, invece, la promessa è fatta per indurre il pubblico ufficiale a omettere, ritardare un atto del suo ufficio, ovvero fare un atto contrario ai suoi doveri, la pena sarà quella prevista dall'art.319 c.p. ridotta di un terzo.

Le pene di cui sopra, si applicano al pubblico ufficiale che sollecita le offerte promesse di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 322.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,

corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee.

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque fuori dai casi di concorso nei reati di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319) e corruzione in atti giudiziari (art. 319-

ter) e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri .

La pena prevista per il soggetto che realizzi tale fattispecie è la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica anche a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Peculato (art. 314 c.p. comma 1)³

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

³ Per i reati di cui agli artt. 314 primo comma, 316 e 323 c.p. previsti nel novero dei reati presupposto ex D.lgs. n. 231/2001 si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

2.2. Le fattispecie dei delitti contro la fede pubblica (art. 25-bis del d.lgs. n. 231/2001)

Falsità in monete, in carte monete e in valori di bollo (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 c.p.)

Le norme penali richiamate fanno riferimento a condotte che hanno ad oggetto monete, carte filigranate ed oggetti destinati al falso nummario. Oggetto materiale è la moneta sia estera che nazionale, avente corso legale nello stato o all'estero.

Nei casi più gravi, le pene per i soggetti che realizzino le suddette fattispecie di reato possono arrivare alla reclusione fino a dodici anni e multe fino a euro 3098,00.

Circostanze aggravanti (art.456 c.p.), sono previste, nelle ipotesi di reato di cui agli artt. 453 e 455 c.p., se dai fatti ivi previsti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. (art. 473 c.p.)

L'art. 473 c.p. punisce la condotta di chi contraffà o altera i marchi o segni distintivi nazionali od esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, oppure fa uso di tali marchi, segni distintivi, opere dell'ingegno o prodotti industriali, contraffatti o alterati. (1)

Le prescrizioni di tale articolo si estendono anche alle condotte summenzionate che riguardino brevetti, disegni o modelli industriali nazionali od esteri. (2)

Si ritiene che la tutela assicurata da questa norma riguardi soltanto i marchi registrati ed operi entro i confini di efficacia del brevetto.

Tali delitti sono punibili solamente a condizione che siano state osservate le leggi interne, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale od industriale.

La pena per il soggetto che realizzi la condotta criminosa di cui al punto (1) è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2500,00 a euro 25.000,00.

Se invece la condotta criminosa si realizza nelle condizioni di cui al punto (2) la reclusione è da uno a quattro anni e la multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

L'art. 474 c.p. punisce, al di fuori dei casi previsti dall'art.473 c.p., con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da Euro 3.500,00 a Euro 35.000,00, il soggetto che introduca nel territorio italiano, per trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati; con la reclusione da fino a due anni e la multa fino a Euro 20.000,00, il soggetto che detenga per vendere, o ponga in vendita, o metta altrimenti in circolazione, sempre al fine di trarne profitto, opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Tali delitti sono punibili solamente a condizione che siano state osservate le leggi interne, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale od industriale.

2.3. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del d.lgs. 231/2001)

Riportiamo qui di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate nel d.lgs. n. 231/2001 all'art. 25-ter (c.d. reati societari).

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

L'attuale articolo 2621 (e in modo analogo l'articolo 2622 del Codice Civile, salve le distinzioni che saranno descritte nel prosieguo) mira a sanzionare – prevedendo la pena della reclusione da uno a cinque anni – il comportamento di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che “espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti” nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al PUBBLICO, a condizione che tali comunicazioni siano imposte dalla legge; la norma vuole infatti impedire che tali soggetti traggano un ingiusto profitto da una falsa (o parziale, e dunque decettiva) descrizione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. Requisito fondamentale, tuttora vigente, è che tale falsa o parziale rappresentazione sia “concretamente” idonea a indurre in errore i destinatari della comunicazione falsificata.

Si precisa che:

- Le condotte di falsità contenute in dette disposizioni sono entrambe, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 69/2015, di tipo delittuoso e procedibili d'ufficio;
- Il bene giuridico meritevole di tutela sia stato individuato, in entrambi i casi, nella completa e corretta informazione societaria. Significativa è, a tal fine, l'esplicitazione secondo cui l'azione o omissione debba essere “concretamente” idonea a indurre i terzi in errore;
- Il dolo che la legge richiede sia verificato rimane sì specifico (ancor oggi finalizzato a “conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto”), ma non è più caratterizzato da alcun elemento di intenzionalità ingannatrice.

L'articolo 2622 è applicabile alle sole condotte che riguardano società: (i) emittenti strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati (italiani o di altri Stati Membri dell'Unione Europea); (ii) controllanti i soggetti indicati al punto precedente; (iii) emittenti strumenti finanziari negoziati su multilateral trading facilities (italiani o di altri Stati Membri dell'Unione Europea); (iv) che abbiano fatto richiesta di ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati (italiani o di altri Stati Membri dell'Unione Europea); e (v) che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. In questo senso la Legge 69/2015 ha previsto una progressione sanzionatoria - la cornice edittale prevista dalla disposizione in oggetto prevede minimi e massimi superiori rispetto a quelli dell'articolo 2621 (reclusione da tre a otto anni) - basata non più sulla presenza/assenza dell'evento dannoso, bensì (esclusivamente) su caratteristiche oggettive della società in questione.

Ulteriore differenza riguarda l'assenza dell'inciso “previste dalla legge” con riferimento alle comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico che paiono

dunque ricomprendere una più vasta gamma di comunicazioni rilevanti ai fini della norma.

Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis c.c.)

L'articolo 2621-bis è idealmente composto da due differenti previsioni normative, pur strettamente legate. La prima, contenuta nel comma 1, introduce un'autonoma fattispecie di reato in caso di commissione di "fatti di lieve entità" in relazione alle fattispecie di cui all'art. 2621, da valutarsi "tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta". In tal caso si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione;

La seconda previsione, contenuta nel comma successivo, dispone la presenza di un'ulteriore autonoma fattispecie di reato, i cui destinatari sono i piccoli imprenditori; in questo caso si applicano le medesime sanzioni previste in caso di "fatti di lieve entità" e riemerge la procedibilità a querela di parte-soci, creditori e altri destinatari della comunicazione sociale in oggetto – contenuta nel previgente articolo 2622 del Codice Civile.

Alle condotte integranti le fattispecie di cui agli articoli 2621 e 2621-bis si applica la causa di non punibilità contenuta nell'articolo 131-bis del Codice Penale in materia di "particolare tenuità del fatto". Con l'articolo 2621-ter il legislatore ha chiarito, ai fini della disciplina oggetto della presente analisi, quali siano i criteri valutativi che il giudice deve adottare e applicare per valutare se i fatti commessi siano di "particolare tenuità".

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nell'esporre, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione. La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni.

Si precisa che:

- Deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- La condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto;
- La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- La sanzione è più grave se la condotta criminosa ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto.

L'art. 34, comma 2, della legge n. 262/2005 ha abrogato l'art. 2623 del Codice civile, che puniva il reato in esame e la fattispecie criminosa – in precedenza sanzionata ai sensi della norma abrogata - è, attualmente, prevista e sanzionata dall'art. 173-bis del TUF.

Si precisa, con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa, che l'art. 25-ter del citato Decreto richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata, mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla L. n. 262/2005. Le modifiche legislative sembrerebbero, quindi, comportare il venir meno della responsabilità amministrativa della società ai sensi dell'art. 25-ter del

Decreto con riferimento al reato di falso in prospetto.

Art. 27 del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39- Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale

Il reato punisce i responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione. Se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale la pena è l'arresto fino a un anno.

Se la condotta suddetta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Il terzo e il quarto comma stabiliscono un aggravamento di pena nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, se il fatto è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione.

L'art. 37, commi 34 e 35, d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, ha abrogato l'art. 2624 c.c. non ha effettuato il coordinamento con l'art. 25 ter del d.lgs. 231/01: stando il principio di tassatività vigente nel diritto penale la sopra menzionata fattispecie oggetto del recente intervento legislativo non dovrebbe quindi essere più annoverate nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il primo comma dell'art. 2625 c.c. prevede un illecito amministrativo proprio degli amministratori, consistente nell'impedimento delle funzioni di controllo attribuite ai soci o agli organi sociali. L'illecito amministrativo non genera la responsabilità diretta dell'Ente, che invece è prevista per l'ipotesi delittuosa, contemplata dal secondo comma dello stesso art. 2625 c.c., che è integrato quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci. La pena prevista è la reclusione fino ad un anno. Precisato che il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena se il fatto riguarda società quotate, è da ricordare che la condotta punibile consiste nell'occultamento di documentazione, ovvero nella realizzazione di altri artifici idonei alla produzione dei due eventi costitutivi del reato (impedito controllo o impedita revisione). Si noti ancora che la norma comprende tra le forme di manifestazione della condotta vietata anche il semplice ostacolo, il che estende l'area del divieto sino al mero ostruzionismo.

Si noti, con riguardo alla fattispecie sopra richiamate, che l'art. 37, commi 34 e 35, d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, nel modificare l'art 2625⁴ c.c., non ha fatto il

⁴ L'art. 2625 c.c., in vigore prima della modifica disposta dal d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 era il seguente: "Impedito controllo - Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la

coordinamento con l'art. 25-ter del d.lgs. 231/01; infatti, l'art 25-ter richiama l'art. 2625 c.c., che nella nuova versione non comprende più l'impedito controllo dei revisori, il quale viene spostato nel d.lgs. 39/2010, all'art. 29, il quale non è richiamato dall'art 25 ter e prevede due nuove fattispecie (sotto forma di illecito amministrativo e penale) di impedito controllo relativamente alla medesima attività di revisione.

In particolare, il primo comma dell'art. 29 del d. lgs n. 39/2010 punisce - con l'ammenda fino a 75.000 Euro - gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale.⁵

Il secondo comma prevede l'ipotesi incriminatrice quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci o a terzi. In tal caso la pena prevista è l'ammenda fino a 75.000 euro e l'arresto fino a 18 mesi. Il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena (il doppio delle pene menzionate) nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico.

Stando il principio di tassatività vigente nel diritto penale la sopra menzionata fattispecie oggetto del recente intervento legislativo non dovrebbero essere annoverate nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente; peraltro, in via prudenziale si ritiene di tenerne comunque conto nell'elaborazione del presente Modello.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. La pena prevista è la reclusione fino ad un anno.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

La pena prevista per l'autore del reato è la reclusione fino ad un anno.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58."

⁵ Il decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016 ha depenalizzato, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato in oggetto.

La pena prevista è l'arresto fino ad un anno.

Si fa presente che:

- Soggetti attivi sono gli amministratori;
- Configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La pena prevista è la reclusione fino ad un anno.

Il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Si fa presente che:

- Soggetti attivi sono gli amministratori;
- Configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il reato, perseguibile a querela della persona offesa, prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Si fa presente che:

- Soggetti attivi sono gli amministratori;
- Configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato si perfeziona con la violazione degli obblighi sanciti dall'art. 2391 c.c. che impongono la comunicazione agli amministratori e al collegio sindacale di situazioni di conflitto di interesse. Commettono tale reato l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Il reato, perseguibile a querela della persona offesa, prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Si fa presente che:

- Soggetti attivi sono i liquidatori;
- Costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. I soggetti che realizzano la fattispecie criminosa sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- Soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi;
- La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il

pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al d. lgs 24 febbraio 1998, n. 58;

- Agli effetti della legge penale le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della dir.2014/59 UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

2.4. La fattispecie della corruzione tra privati richiamato dall'art.25 ter lett. s) bis

Corruzione tra privati (art.2635 c.c.)

Il reato in esame si configura allorché, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le medesime pene. Tale caso è il solo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa delle società in quanto è espressamente richiamato dall'art. 25 ter del d.lgs. 231/01.

Le pene di cui sopra i sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

L'articolo 2635 bis c.c. introduce una nuova fattispecie, la quale consiste nell'offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti *“agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od*

ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà". In tale ipotesi, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, l'istigatore "soggiace alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 c.c., ridotta di un terzo".

2.5. Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del d.lgs. n. 231/2001)

La genericità dei richiami operati dall'art. 25-quater crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001. Si possono, tuttavia, individuare quali principali reati presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001, con riferimento alla categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali", le seguenti fattispecie:

Quanto ai delitti previsti dal Codice penale:

- Art. 270 bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico): Il reato punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Per tali condotte, è prevista la pena della reclusione da sette a quindici anni. La partecipazione a tali associazioni è punita con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego;
- Art. 270-bis 1 c.p. (circostanze aggravanti e attenuanti): Tale articolo, per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, prevede l'aumento della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma del medesimo articolo. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti;
- Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Quando ricorre la circostanza di cui al

terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma;

- Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti;
- Art. 270-ter c.p. (assistenza agli associati): Il reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone indicate negli articoli 270 e 270-bis. È prevista la pena della reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente, mentre non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto;
- Art. 270-quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche con internazionale): Il reato punisce chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. È prevista la pena della reclusione da sette a quindici anni.
- Sempre al di fuori dei casi dell'art.270bis c.p., e salvo il caso di addestramento, la persona la reclusione diminuisce, nel minimo, da sette a cinque anni e nel massimo, da quattordici ad otto anni;
- Art. 270-quinquies (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale): Il reato punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche o nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. È prevista la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies c.p.;
- Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici;
- Art. 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo): il reato punisce con la pena della reclusione da sette a quindici anni chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo. Chiunque deposita o custodisce i beni i suddetti beni e denaro è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.;
- Art. 270-quinquies.2 (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro):

chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000;

- Art. 270-sexies c.p. (condotte con finalità di terrorismo): Ai fini di tale fattispecie sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia;
- Art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione): chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Le pene sono inasprite se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, se ne deriva una lesione grave o la morte ovvero se tali fatti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti;
- Art. 280-bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi): il reato punisce con la reclusione da due a cinque anni (salvo che il fatto costituisca più grave reato) chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali (le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali). Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti;
- Art. 280-ter (Atti di terrorismo nucleare): è punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1. procura a sé o ad altra materia radioattiva;
2. crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1. utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
2. utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici;

- Art. 289-bis (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione): chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

- Art. 289-ter (Sequestro di persona a scopo di coazione): il reato punisce con la pena della reclusione da venticinque a trenta anni chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi;

- Art. 302 (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo): Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non

è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

- Art. 304 (Cospirazione politica mediante accordo): Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo;
- Art. 305 (Cospirazione politica mediante associazione): Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

- Art. 306 (Banda armata: formazione e partecipazione): quando per commettere uno dei delitti indicati all'art. 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
- Art. 307 (Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata): chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

- L. n. 342/1976, art. 1 (Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo): chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la

morte di una o più persone.

- L. n. 342/1976, art. 2 (Danneggiamento delle installazioni a terra): chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente;
- L. n. 433/1989, art. 3 (Sanzioni): Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

- a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;
- b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;
- c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;
- d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione;

Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del Codice penale ma le pene sono aumentate.

Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

- D.Lgs. n. 625/1979, art. 5 (Pentimento operoso): fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del Codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti;
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, art. 2: rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche la commissione dei reati descritti all'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

2.6. Le fattispecie dei delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del d.lgs. 231/2001)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra

pratica che cagiona effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;
- l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.

2.7. Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- Recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- Favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la

reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- Utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- Recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00.

Ai fini del presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione e accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Commette tale reato chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. L'autore del reato è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

La fattispecie punisce, inoltre, chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. La pena è la reclusione fino a due anni e la multa non inferiore a euro 1.000.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Tale norma prevede che le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si

applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Commette il reato chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività. La pena prevista è la reclusione da sei a dodici anni e la multa da euro 15.493,00 a euro 154.937,00.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Il reato punisce chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno. La pena prevista è la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo capoverso, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Traffico di organi prelevati da persona vivente (art.601 bis)

Il reato punisce chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente. La pena prevista è la reclusione da tre a dodici anni e la multa da euro 50.000,00 ad euro 300.000,00. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Il secondo comma della norma prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000,00 ad euro 300.000,00 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. La pena prevista è la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Commette il reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- La sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- La sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- La sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena prevista è la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 euro a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 euro a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- Il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- Il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- L'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle

condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

2.8. Le fattispecie dei reati e illeciti di abusi di mercato richiamati dall'art. 25-sexies del Decreto

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.)

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 **del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014**; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazione privilegiata a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, **commette taluno dei fatti** di cui al medesimo comma 1.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari ai sensi del regolamento UE n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa

da euro ventimila a euro cinque milioni. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Illeciti di abuso di mercato

Riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione degli illeciti amministrativi di abuso di mercato, specificati dall'art. 187-quinquies T.U.F., ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa della società.

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014).

Non è consentito:

1. abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
2. raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
3. comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato

2.9. Le fattispecie dei reati transnazionali richiamati dalla legge 16 Marzo 2006 n. 146

Riportiamo qui di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie richiamate dalla legge 16 marzo 2006 n.146.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce con la pena della reclusione da tre a sette anni, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluni dei diritti di cui agli artt. 600,601,601bis e 602, nonché all'art.12, comma 3 bis del d.lgs. del 25 luglio 1998, n.286, nonché gli articoli 22 commi 2 e 3 e 22bis comma 1 della Legge 91 del 1999, si applica la reclusione da cinque a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni sei casi previsti dal secondo comma.

L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti.

La norma punisce inoltre i casi di associazione per delinquere finalizzata a

commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, adescamento di minorenni, ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.).

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Coloro che partecipano all'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone sono puniti con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

Se l'associazione è armata (ossia quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito, si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni in caso di partecipazione e da quindici a ventisei anni nel caso di promozione, direzione o organizzazione.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973)

L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

A seguito del d.lgs. n. 202/2016 è stato modificato il comma 7-bis dell'articolo in

esame prevedendo la confisca delle cose che furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo il caso in cui essi appartengano a persona estranea al reato. È prevista inoltre la confisca per equivalente dei beni di cui il reo ha la disponibilità.

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 d.lgs. n. 286/1998)

L'art. 12 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero". La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

La pena prevista è la reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 15.000 euro per ogni persona.

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".

Il comma 3-bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

- "Il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- Per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- Per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- Il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti".

Il comma 3-ter dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate "se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico".

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della corte internazionale penale, o a sottrarsi

alle ricerche di queste, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il reato commesso è quello di cui al 416bis c.p. la reclusione non è inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero una contravvenzione, la pena è la multa fino a euro 516,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

È necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.

2.10. Le fattispecie di delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sanzionate dal d.lgs. n. 231/2001 (art. 25-septies)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi ad un anno o della multa da euro 500,00 a euro 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro.

2.11. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita richiamati dall'art. 25-octies del d.lgs.231/01

Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve

od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”.

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità “anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due ad otto anni e la multa da euro 516,00 a euro 10.329,00.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art.628 terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art.629 secondo comma ovvero furto aggravato ai sensi dell'art.625 primo comma n.7bis.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale reato consiste nel fatto di chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”. Il reato è attenuato nell'ipotesi in cui il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Il terzo ed il quarto comma prevedono rispettivamente la circostanza aggravante speciale dell'aver commesso il fatto nell'esercizio di un'attività professionale e la circostanza attenuante che si configura quando il danaro, i beni o le altre utilità

provengono da delitto per il quale è stabilita una pena edittale nel massimo inferiore a cinque anni di reclusione.

Per la configurabilità di tale delitto è necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un reato al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso. La disposizione è applicabile anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

È il reato commesso da “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto”. Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648.

Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

Al secondo comma è prevista la fattispecie attenuata che si integra allorché il danaro o le cose oggetto di impiego provengano da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Il terzo ed il quarto comma prevedono rispettivamente la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto nell'esercizio di un'attività professionale e la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti.

Autoriciclaggio (art.648-ter 1 c.p.)

L'art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186 pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2014 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio, inserisce nel codice penale, all'art. 648 ter 1, il reato di autoriciclaggio che punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato è attenuato ove il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

È prevista altresì una circostanza attenuante ove il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita una pena edittale inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione.

Il quinto comma contempla una causa di non punibilità che si configura nel caso in cui il danaro, i beni o le altre utilità siano destinata alla mera utilizzazione o al godimento personale dell'agente.

Anche tale fattispecie incriminatrice prevede l'aggravio di pena quando i fatti siano commessi nell'esercizio di un'attività professionale o comunque nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria.

Infine, l'art. 648 ter 1 prevede un'attenuante per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

2.12. Le fattispecie dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del d.lgs. 231/01)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L'art. 493-ter c.p. contempla tre fattispecie di reato alternative.

Al primo comma è punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Al secondo comma sono sanzionate le condotta di chi, sempre al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti elencati al primo comma, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L'art. 493-quater c.p., introdotto con D.lgs. n. 184/2021, punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato - la condotta di chi, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adottati al medesimo scopo.

Frode informatica art. 640-ter, Il comma c.p.

L'art. 640-ter, c.p., punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità sui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato è aggravato se il fatto produce un trasferimento di danaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema (art. 322-ter, 640-quater).

Il reato è altresì aggravato laddove il fatto sia perpetrato con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

2.13. Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del d.lgs.231/01)

La legge 18 marzo 2008, n. 48 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento intero”* ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità delle società. L’art. 7 del predetto provvedimento ha introdotto nel Decreto l’art. 24-bis *“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”*, che riconduce la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di seguito individuati:

Documenti informatici (art. 491 - bis c.p.)

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

La norma conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici. I reati di falso richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”;*
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”;*
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”;*
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”;*

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”*;
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): *“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”*;
- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): *“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”*;
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): *“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”*;
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): *“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”*;
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”*;
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): *“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici”*;
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.): *“Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo”*;
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): *“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute”*;

- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): *“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”*;
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): *“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”*.

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615- ter c.p.).

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata nel massimo di cinque anni se il fatto è commesso da pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso delle qualità di operatore di sistema; se il colpevole per commettere il fatto usa violenza su cose o persone o se è palesemente armato; se dal fatto deriva la distruzione o danneggiamento del sistema, interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero distruzione o danneggiamento dei dati, informazioni o programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti sopramenzionati riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi a ordine pubblico, pubblica sicurezza od ordine pubblico, sanità, protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è rispettivamente la reclusione da uno a cinque anni (interesse militare) e da tre ad otto anni (interesse pubblico).

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.)

Il delitto è commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno e la multa fino ad euro 5.164,00.

Se ricorre una delle condizioni previste dall'art. 617-quater quarto comma n.1 e 2 la pena aumenta nella reclusione da uno a due anni e nella multa da euro 5.164,00 ad euro 10.329,00.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 - quinquies c.p.)

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, **abusivamente** si procura, **detiene**, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica consegna o, comunque, **mette in altro modo a disposizione di altri, installa** apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature ed altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (Art. 617-bis c.p.)

Commette il delitto chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefonica o telegrafica, tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 – quater c.p.).

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

La reclusione per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a quattro anni;

La pena aumenta nella reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso in danno ad un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente pubblici servizi o di pubblica necessità; da pubblico ufficiale o incaricato di pubblici servizi; da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quinquies c.p.)

Compie il delitto chiunque al fine di intercettare comunicazioni relative ad un

sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La pena per i soggetti che realizzino la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a quattro anni.

La pena aumenta nella reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art.617 quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 - bis c.p.).

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema la pena è la reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 - ter c.p.).

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è la reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 - quater c.p.).

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 - quinques c.p.)

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635 - quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso in tutto o in parte inservibile, la pena è la reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 - quinquies c.p.)

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a tre anni e la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00.

L'art. 9 del DL 14 agosto 2013 n.93 ha modificato l'art.24 bis del d.lgs.231/01 richiamando, oltre il terzo comma dell'art.640 ter terzo comma, i delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231⁶, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196⁷."

Da ultimo, l'art. 1, comma 11-bis, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, ha modificato il comma 3 dell'art. 24 bis introducendo il richiamo ai reati di cui al comma 11 del D.L. n.

⁶ "Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi".

⁷ Art. 167. Trattamento illecito di dati: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da uno a tre anni. Art. 168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante 1. Chiunque, nelle comunicazioni di cui all'articolo 32-bis, commi 1 e 8, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.!"

105/2019, ossia ai reati riguardanti:

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art.1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Detta disposizione normativa punisce chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b)⁸, o al comma 6, lettera a)⁹ o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6,

⁸ Ai sensi del comma 2, dell'art. 1 del D.L. n. 105/2019: "Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR): a) sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; alla predetta individuazione, fermo restando che per gli Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124; b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui alla precedente lettera a) predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, individuati ai sensi della lettera a) trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155".

⁹ Ai sensi del comma 6, lett. a) dell'art. 1 D.L. n. 105/2019: "Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui: a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2, lettera a), secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno

lettera c)¹⁰ fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6). lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Tale fattispecie incriminatrice prevede due condotte alternative, una di tipo commissivo e una di tipo omissivo, entrambe sorrette da un dolo specifico consistente nel fine di ostacolare o condizionare i procedimenti decritti nel Decreto-legge ovvero le attività di ispezione e vigilanza citate.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a tre anni.

2.14. Le fattispecie dei reati di contraffazione e dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis n.1 del d.lgs. 231/2001)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un

effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati"

¹⁰Ai sensi del comma 6, lett. c) dell'art. 1 del D.L. n. 105/2019: "Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui: c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui alla medesima lettera, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza".

commercio. La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati.

Per "violenza sulle cose" si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 392, 2 c., c. p. secondo cui "agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione". Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

Per "mezzi fraudolenti" devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione.

La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine di danneggiare l'attività stessa e sempre che l'uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a due anni e la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

La norma incriminatrice, introdotta nel Codice penale dall'art. 8 della legge n. 646 del 1982, punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle.

Infatti, la fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi; pertanto, secondo la voluntas legis, è tipizzato il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardino un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La norma punisce la vendita o messa in circolazione, sui mercati nazionali o

esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all'industria nazionale. Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione attengono all'attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione, quale appendice necessaria all'attività di produzione.

Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i "nomi", identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio.

Il nocumento all'industria nazionale, elemento costitutivo dell'art. 514, può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa non inferiore ad euro 516,00.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio.

La fattispecie di reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce

l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a due anni o la multa fino a euro 2.065,00.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore ad euro 103,00.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La fattispecie delittuosa punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Questa fattispecie di reato è posta a tutela di un interesse sopraindividuale quale la buona fede negli scambi commerciali la cui violazione si risolve presuntivamente in un pregiudizio per l'ordine economico.

Per "porre in vendita" si intende offrire una determinata sostanza a titolo oneroso.

Per "mettere in circolazione" si intende, invece, qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito.

Oggetto dell'azione sono le sostanze alimentari non genuine.

La locuzione "sostanze alimentari" è idonea a ricomprendere sia i prodotti provenienti direttamente o indirettamente dalla terra (per coltura o allevamento) sia i prodotti manipolati, lavorati e trasformati e, quindi, provenienti dall'industria, qualsiasi sia il loro stato fisico (solido, liquido o gassoso).

La genuinità è la caratteristica fondamentale dei prodotti alimentari e può essere intesa in senso naturale e formale; la genuinità naturale indica la condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della sua normale composizione biochimica; la concezione formale di genuinità (c.d. genuinità legale) riflette, invece, la conformità della composizione di un prodotto ai requisiti formalizzati in un'apposita normativa. Pertanto, devono considerarsi non genuini sia i prodotti che abbiano subito un'alterazione nella loro essenza e nella loro composizione mediante la commistione di sostanze estranee o la sottrazione di principi nutritivi rispetto a quelli prescritti.

Per effetto della disposizione dell'art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 1.032,00.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è punita solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Il bene tutelato dalla disposizione è la buona fede e la correttezza commerciale,

la cui violazione è considerata pericolosa per gli interessi della gran parte dei consumatori.

Sui concetti di “porre in vendita” o “mettere in circolazione” si veda commento alla norma precedente.

La messa in vendita o in circolazione delle opere dell'ingegno o dei prodotti deve avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Per “marchi o segni distintivi nazionali o esteri” si intendono segni emblematici o nominativi usati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l'art. 517 c.p., a differenza dell'art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate.

Per “nomi” si intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all'interno di uno stesso genere.

Tutti i contrassegni italiani e stranieri devono essere idonei a ingannare il compratore: questa attitudine va valutata in rapporto alle abitudini del consumatore medio nell'operare gli acquisti.

L'inganno deve riguardare l'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto, per i quali si rinvia a quanto già descritto con riferimento all'art. 515 c.p.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 20.000,00.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

La norma incriminatrice condanna, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra descritti.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 20.000,00.

Si applicano le disposizioni degli art.474bis, 474ter, secondo comma e 517bis, secondo comma.

I delitti previsti sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

La norma incriminatrice punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 20.000,00.

Si applicano le disposizioni degli art.474bis, 474ter, secondo comma e 517bis, secondo comma.

I delitti previsti sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

2.15. Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del d.lgs. 231/01)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce con la pena della reclusione da tre a sette anni, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti.

La norma punisce inoltre i casi di associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, adescamento di minorenni, ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.).

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Coloro che partecipano all'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone sono puniti con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

Se l'associazione è armata (ossia quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito, si applica la pena della

reclusione da dodici a venti anni in caso di partecipazione e da quindici a ventisei anni nel caso di promozione, direzione o organizzazione.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater d.P.R. 43/73)

L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Chiunque accetti, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416 bis (di tipo mafioso anche straniere) o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità o in cambio di soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis (la reclusione da dieci a quindici anni) aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407 c.p.p.)

Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

(Omissis)

- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da

guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Armi e munizioni comuni da sparo (Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110)

Sono considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza della suddetta disposizione, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se

concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle di cui all'art. 2, comma terzo, legge n. 110/1975 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) (vedi legge 110/1975).

2.16. Le fattispecie dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del d.lgs. 231/01)

Con legge 23.07.2009, n. 99 è stata prevista la responsabilità amministrativa degli enti in relazione anche ai reati in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Si tratta, più in particolare, di alcune delle fattispecie di reati previste dalla L. n. 633/1941, poste a tutela del diritto dell'autore e allo sfruttamento esclusivo delle opere dell'ingegno che sanzionano nello specifico:

- La messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o di parti di esse, ivi comprese quelle non destinate alla pubblicazione, ovvero l'usurpazione della paternità dell'opera, la deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti un'offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, co. 1, lett. a-bis e 3);
- La duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore ovvero l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione, sempre al fine di trarne profitto, di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, ovvero di mezzi di qualsiasi tipo intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171 bis, co. 1);
- La riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione in pubblico, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti dell'autore (artt. 64 quinquies e 64 sexies), ovvero l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti del costituente della banca di dati (artt. 102 bis e 102 ter), ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati (art. 171 bis co. 2);
- Se commesse a scopo di lucro e non a fini personali, la duplicazione abusiva, la riproduzione, la trasmissione, la diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, ovvero, anche al di fuori delle ipotesi di concorso, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la distribuzione, il commercio, la concessione in noleggio o la cessione, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione, radio, la

diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, nonché qualsiasi supporto contenente opere dell'ingegno per le quali è richiesta l'apposizione del contrassegno SIAE, ovvero di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (art. 171 ter, lett. a, b, c, d e f);

- La ritrasmissione o diffusione, in assenza di accordo con il legittimo distributore, con qualsiasi mezzo, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171 ter, lett. e);
- La fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per vendita o noleggio, la detenzione per scopi commerciali di qualsiasi mezzo o servizio idoneo a facilitare l'elusione delle misure tecnologiche poste a protezione delle opere o dei materiali protetti ovvero la rimozione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti (art. 171 ter, lett. f bis e h);
- La mancata comunicazione entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, ovvero la falsa dichiarazione relativa all'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di contrassegno SIAE (art. 181 bis, co. 2) (art. 171-septies);
- La produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, satellite, cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies).

2.17. La fattispecie del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del d.lgs. 231/2001)

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere¹¹. La pena prevista è la reclusione da due a sei anni.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

¹¹ La fattispecie incriminatrice in commento è stata introdotta nel Codice penale, e in particolare nell'ambito dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, dall'art. 20 della legge n. 63 del 2001.

Si precisa che la fattispecie, ora prevista quale reato presupposto anche in base all'art. 25-decies del decreto, era già prima sanzionato con la responsabilità amministrativa dell'ente - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146/2006 - soltanto qualora caratterizzato dalla transnazionalità.

2.18. Le fattispecie dei reati ambientali (art.25-undecies del d.lgs.231/2001)

Tutela delle specie animali o vegetali protette e habitat (artt. 727-bis e 733-bis c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o a deterioramento significativo di habitat all'interno di un sito protetto.

Reati in materia di gestione degli scarichi di acque reflue (art. 137 d.lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- Apertura o mantenimento di scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose comprese nella famiglia e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto, senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137 comma 2). La pena prevista è l'arresto da tre mesi a tre anni e l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui al comma 2 in violazione alle prescrizioni dell'autorizzazione o dell'Autorità competente (art. 137, comma 3). La pena prevista è l'arresto fino a due anni;
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei valori limite di emissione (in concentrazione) (art. 137, comma 5, primo periodo). La pena prevista è l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 3.000 a 30.000 euro.;
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori limite di emissione in massa (art. 137, comma 5, secondo periodo). La pena prevista è l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro;
- Inosservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11). La pena prevista è l'arresto sino a tre anni;
- Scarico in mare da parte di navi o aeromobili (art 137, comma 13). La pena prevista è l'arresto da due mesi a due anni.

Reati in materia di gestione dei rifiuti (artt. 256, 258, 259, 260-bis d.lgs. n. 152/2006)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano rifiuti o che operano nel settore della gestione dei rifiuti. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione. La pena prevista è l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 1, lett. a);
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b). La pena prevista è l'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro (art. 256, comma 6 primo periodo);
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro (art. 256, comma 1 lett. b);
- Realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro (art. 256, comma 3, primo periodo);
- Realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila (art. 256, comma 3, secondo periodo).;
- Violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro (art. 256, comma 5);
- Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. (art. 256 comma 4);
- Predisposizione o uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione o caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti si applica solo alle imprese che non aderiscono al SISTRI. La pena prevista è quella stabilita dall'art. 483 c.p. (art. 258 comma 4, secondo periodo) -;
- Esecuzione di spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito, ai sensi del Regolamento 259/93 CE La pena prevista è l'ammenda da mille cinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi (art. 259, comma 1);
- Predisposizione di certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito di un sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. La pena prevista è la reclusione fino a 2 anni (art. 260-bis, comma 6);
- Trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI -

Area Movimentazione e ove necessario sulla base della normativa vigente, senza la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Si applica la pena dell'art. 483 c.p. (reclusione fino a due anni) se il trasporto coinvolge i rifiuti pericolosi o nel caso in cui il trasportatore fa uso di certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. (art. 260-bis, comma 7, secondo periodo);

- Trasporto di rifiuti con certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni (art. 260-bis, comma 7, terzo periodo). Anche in tal caso si applica la pena dell'art. 483 c.p. (reclusione fino a due anni);
- Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata. La pena è quella prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Codice penale. (art. 260-bis, comma 8).

Omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 d.lgs. 152/2006)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla mancata effettuazione della comunicazione agli Enti in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche, e alla mancata conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'attuazione dei progetti di bonifica in caso di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee. La pena prevista è l'arresto da sei mesi a un anno o l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279 d.lgs. 152/2006)

La fattispecie di reato in esame si riferisce al superamento dei limiti di qualità dell'aria determinato dal superamento dei valori limiti di emissione in atmosfera.

Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8, 9 d.lgs. 202/2007)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al versamento doloso o colposo di sostanze inquinanti dalle navi.

Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 legge 549/1993)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui alla Legge 28/12/1993 n° 549, art. 3 in merito a impiego, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercio di sostanze lesive per l'ozono stratosferico.

Commercio delle specie animali e vegetali protette (artt. 1, 2, 3-bis, e 6 legge n. 150/1992)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a importazione, esportazione, commercio, detenzione, trasporto di specie animali e vegetali protette ai sensi del Regolamento 338/97 CE e ss.mm. ii, alla detenzione di mammiferi o rettili pericolosi per la salute o l'incolumità pubblica, e all'alterazione dei certificati per l'introduzione di specie protette nella Comunità europea.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a condotte abusive che

cagionino compromissione o deterioramento significativi e misurabili: (i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 10.000,00 ad euro 100.000,00.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a condotte abusive che, alternativamente, determinino: (i) un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (ii) un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (iii) un'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da cinque a quindici anni.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

La fattispecie di reato in esame si verifica nel caso in cui taluno commette i reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale per colpa. Le pene previste per tali reati sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alle condotte abusive di cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, fornitura, detenzione, trasferimento, abbandono di materiale ad alta radioattività; è punito anche il detentore che si disfi illegittimamente di tale materiale.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00.

La pena aumenta della metà se dal fatto deriva compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative di suolo e sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Circostanti aggravanti (art. 452-octies s.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

Commette il reato chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena è la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

2.19. La fattispecie del delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamato dall'articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001

Il 9 Agosto 2012 è entrato in vigore il d.lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2012) che ha introdotto nel d.lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- In numero superiore a tre;
- Minori in età non lavorativa;
- Esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Il nuovo Codice Antimafia, approvato con Legge del 17 ottobre 2017 n.161, aggiunge al comma 1 dell'art.25duodecies della legge 231/2001, i seguenti reati:

Procurato ingresso illecito

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- Sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- Sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs n. 286/1998)

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del Codice penale.

2.20. Le fattispecie di reati di Razzismo e xenofobia richiamati dall'art. 25-terdecies del d.lgs 231/2001

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione

razziale etnica e religiosa (Articolo 604-bis c.p.):

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

- Con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- Con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.

2.21. La fattispecie dei reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, richiamati dall'art. 25 quaterdecies del D.Lgs. n. 231/2001.***Frode in competizioni sportive (Art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401)***

La norma punisce chiunque - al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione - offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

La pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 1.000 a euro 100.000 se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401)

La norma assoggetta alla pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque:

- esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
- organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

È assoggettato alla pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a 516 chiunque:

- abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità;
- venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

È punito, altresì, con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1 (quelle sopra descritte), e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 a euro 516. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

Le disposizioni sopra riportate si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 a euro 516.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla

legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

2.22. La fattispecie dei reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001.

Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000)

La norma assoggetta alla pena chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La pena è da quattro ad otto anni di reclusione se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)

La norma assoggetta alla pena chiunque, punisce chiunque, fuori dai casi di cui all'art. 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

La pena per il reato è da tre anni a otto anni di reclusione.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore ad euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione di quanto sopra esposto, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dai casi sopra esposti, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto della verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dalle lettere a) e b).

La fattispecie di cui trattasi, ai fini della responsabilità dell'ente, rileva ove venga commessa un'evasione IVA pari o superiore a euro 10 milioni, vi sia il rilievo transfrontaliero e la dimostrazione che i fatti siano connessi al territorio di almeno uno Stato membro dell'UE.

Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

La fattispecie di cui trattasi, ai fini della responsabilità dell'ente, rileva ove venga commessa un'evasione IVA pari o superiore a euro 10 milioni, vi sia il rilievo transfrontaliero e la dimostrazione che i fatti siano connessi al territorio di almeno uno Stato membro dell'UE.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno a sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Tentativo (art. 6 D.lgs. n. 74/2000)

I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono punibili a titolo di tentativo, salvo quanto previsto dal comma 1-bis.

Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.

Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)

Il reato punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Il reato è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, è prevista una diminuzione di pena.

Occultamento o distruzione documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)

Il reato punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Il reato è punito con la pena da tre anni a 7 anni di reclusione.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)

Il reato punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La norma punisce inoltre chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

La pena è della reclusione da 6 mesi a 4 anni e da 1 anno a 6 anni per imposte superiori a 200.000 euro.

2.23. La fattispecie dei reati di contrabbando richiamati dall'art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001.

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16 del

D.P.R. n. 73/1943; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 del D.P.R. n. 73/1943 per il delitto di contrabbando.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione prevista nel terzo comma dell'art. 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16 del D.P.R. n. 73/1943, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 del D.P.R. n. 73/1943 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è

prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114 del D.P.R. n. 73/1943. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardano la materia doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2 del D.P.R. n. 73/1943, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140 del D.P.R. n. 73/1943.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943)

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a

manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943)

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis del D.P.R. n. 73/1943 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis del D.P.R. n. 73/1943, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis del D.P.R. n. 73/1943, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero

degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter del D.P.R. n. 73/1943 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943)

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporte ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

La fattispecie dei reati richiamati dall'art. 12 L. n. 9/2013

L'art. 12 L. n. 9/2013 richiama una serie di fattispecie criminosi che costituiscono i reati presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva. Oltre a prevedere i reati di cui agli artt. 473 c.p., 474 c.p., 515 c.p., 516 c.p., 517 c.p. e 517-quater c.p., lo stesso richiama anche le fattispecie di seguito riportate:

Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)

Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.^[15] La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

2.24. I delitti contro il patrimonio culturale di cui all'25-septiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001.***Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)***

L'art. 518-bis c.p. punisce chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Il reato è aggravato se, alternativamente:

- a) sussiste una o più delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625 c.p.;
- b) se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

Il reato è aggravato se l'appropriazione è commessa su cose possedute a titolo di deposito necessario.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

La norma punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Il reato è aggravato laddove il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, c.p., e di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, c.p.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

La norma punisce: 1) chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la

provenienza, è punito.; 2) chiunque fa uso della predetta scrittura privata, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

L'art. 518-novies c.p. punisce: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

La norma punisce: 1) chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione; 2) chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee; 3) chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

La norma punisce: 1) chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui; 2) chiunque, fuori dei casi precedenti, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

È punito:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o

grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

2.25. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici di cui all'25-duodevicies del D. Lgs. n. 231/2001.

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

È sanzionato chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato è attenuato ove i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Devastazione e saccheggio di beni culturali (art. 518-terdecies c.p.)

Con questa fattispecie si punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285 c.p., commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.